

LA RIFORMA CARTABIA IN SCHEDE

I 99 articoli del Decreto legislativo n. 150 (anzi, 100 dopo che il D.L. n. 162 ha introdotto l'art. 99-*bis*...) hanno modificato oltre 200 articoli del codice di procedura penale e qualche decina di articoli del codice penale e di altre leggi.

Bastano questi numeri per definire la riforma Cartabia, per le dimensioni mai viste e l'introduzione di nuovi istituti, come una risistemazione complessiva del processo penale; non esagerando qualcuno ha parlato di un "nuovo" codice.

Ancora: la pubblicazione solo il 17 ottobre del decreto destinato ad entrare in vigore il 2 novembre ha creato preoccupazione, solamente alleviata dalla inusuale emanazione del citato decreto legge che ne ha differito l'entrata in vigore al 30 dicembre (per rispettare i termini del PNRR).

I 14 giudici della sezione penale di Vicenza, sia dell'Ufficio GIP-GUP che dell'Ufficio dibattimento, hanno affrontato l'emergenza di doverne fare applicazione concreta in tempi così ristretti suddividendo lo studio della riforma nei vari argomenti sostanziali e processuali, per poi farne patrimonio collettivo. Ne sono nate così le Schede che da oggi la Rivista pubblica.

Si tratta di schede tecniche, con l'evidenziazione delle norme di legge e la divisione del testo in paragrafi; l'obiettivo è di esporre in modo sintetico e chiaro le novità normative e le loro implicazioni; e di essere uno strumento agile e di lettura rapida, per favorirne l'applicazione pratica.

Coordinatore di questa attività è Lorenzo Miazzi, supportato da Francesca Dell'Orso.

I contributi sono di:

Roberto Venditti

Antonella Crea

Matteo Mantovani

Nicolò Giancesini

Antonella Toniolo

Chiara Cuzzi

Filippo Lagrasta

Giulia Poi

Veronica Salvadori

Alessia Russo

Luigi Lunardon

Elisabetta Pezzoli

Claudia Molinaro

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 150/2022 modifica parzialmente la disciplina dell'art. 131-*bis* c.p. al fine di ampliare l'ambito di operatività dell'istituto in ottica di deflazione del sistema penale.

CATEGORIE DI REATI PER I QUALI È APPLICABILE L'ART. 131-BIS C.P.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 131-*bis*. *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.*

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque anni~~ **minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può **inoltre** essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per **i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, nonché dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Il nuovo art. 131-*bis* c.p. prevede l'applicabilità generalizzata dell'art. 131-*bis* c.p. a tutti i reati puniti con **pena minima** pari o inferiore a **due anni**.

Cade, invece, il riferimento al limite massimo di pena, cosicché tale causa di esclusione della punibilità potrà essere applicata anche a reati con pena edittale massima superiore a cinque anni di reclusione.

Conseguenze sul piano applicativo

Il nuovo istituto potrà applicarsi a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, a titolo d'esempio, il delitto di **falso** di cui all'art. 495 c.p., la **rapina tentata** di cui al comma 1 dell'art. 628 c.p., il **furto nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 625, comma 1**, c.p.

Le eccezioni

Il comma 4 dell'art. 131-*bis* introduce delle **eccezioni** espresse alla regola generale, avendo il legislatore ritenuto che, in relazione a determinati reati, l'offesa non possa mai essere considerata di speciale tenuità. Si tratta delle seguenti categorie di reati:

- a) delitti puniti con una pena superiore **nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione**, quando sono **commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive**;
- b) delitti di **violenza e minaccia al pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale** (quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni), nonché per il delitto di **oltraggio a magistrato in udienza**;
- c) **la maggior parte dei delitti**, consumati o tentati, **contro la Pubblica Amministrazione**, segnatamente, il peculato di cui al primo comma dell'art. 314 c.p., la concussione, le varie fattispecie di corruzione e l'indebita induzione a dare o promettere utilità;
- d) **incendio** colposo e incendio boschivo;
- e) **costrizione o induzione al matrimonio**;
- f) **lesioni personali** nelle ipotesi aggravate:
 - di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 (quindi nei casi di **lesioni commesse in occasione dei delitti di cui all'art. 612-bis, 572, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.**)
 - di cui all'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma (quindi nei casi di **lesioni ai danni di ascendente, discendente, coniuge – separato o divorziato – persona stabilmente convivente o legata al colpevole da relazione affettiva, fratello o sorella, affine in linea retta**);
 - di cui all'art. 583, secondo comma (**lesioni personali gravissime**);
- g) altri reati contro la persona quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, interruzione colposa di gravidanza, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minore, corruzione di minorenni, adescamento di minori, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, tortura;
- h) alcuni reati contro il patrimonio tra cui **rapina nelle sole ipotesi aggravate di cui all'art. 628, terzo comma**, estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita;
- i) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza effettuata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge);
- l) reati in materia di sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 309/1990, fatta eccezione per le ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5;
- m) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPECIALE TENUITÀ

Nel comma secondo del nuovo art. 131-*bis* c.p. si specifica che, per stabilire se l'offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la «**condotta susseguente al reato**».

Con tale specificazione si chiarisce che il giudice, ai fini della valutazione del carattere di tenuità dell'offesa, può valorizzare le condotte risarcitorie o riparatorie poste in essere successivamente

al fatto di reato: in tal modo il legislatore delegato pone fine alle incertezze applicative insorte in ordine alla possibilità di valutare anche tale profilo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p.

DISCIPLINA TRANSITORIA

La norma è applicabile – a seguito della modifica introdotta dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha posticipato l'entrata in vigore della riforma introducendo il nuovo art. 99-*bis* – a partire dal **30 dicembre 2022**.

Secondo una parte della dottrina, invece, il nuovo art. 131-*bis* c.p., essendo norma sostanziale più favorevole rispetto alla vecchia formulazione, potrebbe trovare applicazione anche nel periodo di prolungata *vacatio legis*, quindi già a partire dal 2 novembre 2022: tale opzione interpretativa si fonda sull'assunto secondo cui la *ratio* di garanzia della conoscibilità della legge penale, connessa al termine di *vacatio legis*, è un indispensabile presupposto per l'applicazione di norme penali sfavorevoli, non anche di norme penali favorevoli all'agente¹.

In ogni caso il nuovo art. 131-*bis* c.p. sarà applicabile anche ai **fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma**, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella previgente.

¹ cfr. G.L. Gatta "Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?" in www.sistemapenale.it

Le modifiche al regime di procedibilità dei reati

NORME MODIFICATE

Artt. 582, 590-*bis*, 605, 610, 612, 614, 624, 634, 635, 640, 640-*ter*, 649-*bis*, 659, 660 c.p.

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Gli artt. 2 e 3 del d. lgs. 150/2022 apportano importanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela: nello specifico, l'art. 2 interviene su numerosi delitti contro il patrimonio e contro la persona, mentre l'art. 3 modifica il regime di procedibilità di due contravvenzioni.

Considerata la rilevante incidenza numerica delle fattispecie interessate dall'intervento legislativo, l'obiettivo della riforma è quello di conseguire in tal modo "effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale" (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).

Appare evidente che la nuova disciplina raccoglie almeno in parte le sollecitazioni giunte dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 248/2020, in relazione alle diverse ipotesi di reato ex art. 590-*bis* c.p., aveva suggerito una complessiva rimeditazione circa la congruità del regime di procedibilità d'ufficio originariamente previsto.

L'estensione dell'ambito della procedibilità a querela trova però un limite generale nella necessità di tutelare alcune categorie di soggetti che non sono in grado di presidiare autonomamente i propri interessi attraverso l'esercizio del diritto di querela, in quanto incapaci, per età o per infermità: pertanto, qualora le persone offese dei reati interessati dalla modifica legislativa presentino tali caratteristiche, viene mantenuto l'originario regime di procedibilità di ufficio.

REATI CHE MUTANO REGIME DI PROCEDIBILITÀ

Di seguito si propone un elenco riassuntivo delle fattispecie il cui regime di procedibilità viene modificato dagli artt. 2 e 3 del d. lgs. 150/2022.

Diventano procedibili a querela di parte:

- 1) le lesioni personali, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585 (ad eccezione di quelle contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta, che sono a querela), ovvero salvo che la malattia abbia una durata superiore a venti giorni e la persona offesa sia soggetto incapace, per età o per infermità;
- 2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad eccezione dei casi in cui ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-*bis* c.p.;
- 3) il sequestro di persona, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- 4) la violenza privata, ad eccezione dei fatti aggravati ai sensi del secondo comma dell'art. 610 c.p. ovvero commessi ai danni di persona incapace, per età o per infermità;
- 5) la minaccia, salvo che sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, o sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;
- 6) la violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, o il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose ma nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

- 7) il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis) ovvero nel caso di furto di componenti metalliche di infrastrutture per l'energia o il servizio di trasporto o telecomunicazioni, gestite da soggetti pubblici o concessionari pubblici;
- 8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;
- 9) il danneggiamento, ad eccezione del fatto commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio o ai danni di persona incapace, per età o per infermità;
- 10) la truffa, purché non aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 640 c.p.;
- 11) la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all'età, che ostacolano la difesa;
- 12) il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, o sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- 13) la molestia o disturbo alle persone, ad eccezione di quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Come evidenziato da Giuseppe Amara², la selezione compiuta dal Legislatore circa i reati per i quali prevedere una modifica del regime di procedibilità presenta alcune incongruenze rispetto agli obiettivi dichiarati della riforma, poiché rimangono procedibili d'ufficio ipotesi di contenuta offensività ma di frequente applicazione pratica (si pensi al caso del sequestro di persona). Inoltre, l'intervento legislativo non sembra tenere in considerazione l'offensività delle diverse fattispecie, al fine di individuare il regime di procedibilità applicabile, preferendo tracciare una linea di distinzione fondata su ragioni di carattere pratico più che teorico.

A tale proposito, va poi richiamata la presenza di alcune incongruenze nella disciplina introdotta dalla riforma, come l'aver mantenuto procedibile d'ufficio l'ipotesi delittuosa di danneggiamento aggravato dall'aver posto in essere il fatto su cose esposte alla pubblica fede, a fronte dell'esclusione della medesima aggravante dal novero di quelle idonee a rendere procedibile d'ufficio il reato di furto.

MODICHE DEL REGIME DI PROCEDIBILITA' DEI REATI
--

TESTO RIFORMATO

Art. 582 c.p. - <i>Lesione personale.</i> (<i>Omissis</i>)

2. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

TESTO RIFORMATO

Art. 590-bis c.p. - <i>Lesioni personali stradali gravi o gravissime.</i> (<i>Omissis</i>)

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
--

TESTO RIFORMATO

² G. Amara, *Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilità*, in *Giustizia insieme*, 28.10.2022.

<p>Art. 605 c.p. – <i>Sequestro di persona.</i> (<i>Omissis</i>) 6. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 610 c.p. – <i>Violenza privata.</i> (<i>Omissis</i>) 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 612 c.p. – <i>Minaccia.</i> (<i>Omissis</i>) 3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 614 c.p. – <i>Violazione di domicilio.</i> (<i>Omissis</i>) 3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 623-ter c.p. - <i>Casi di procedibilità d'ufficio.</i> Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 624 c.p. – <i>Furto.</i> (<i>Omissis</i>) 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 626 c.p. – <i>Furti minori.</i> (<i>Omissis</i>)</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 634 c.p. - <i>Turbativa violenta del possesso di cose immobili.</i> 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. (<i>Omissis</i>) 3. Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 635 c.p. – <i>Danneggiamento.</i> (<i>Omissis</i>) 5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.</p>
TESTO RIFORMATO
<p>Art. 640 c.p. – <i>Truffa.</i> (<i>Omissis</i>)</p>

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente e la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
TESTO RIFORMATO
Art. 640-ter c.p. - <i>Frode informatica.</i> (<i>Omissis</i>) 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
TESTO RIFORMATO
Art. 649-bis. <i>Casi di procedibilità d'ufficio.</i> 1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva , ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità e se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.
TESTO RIFORMATO
Art. 659 c.p. - <i>Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.</i> 3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
TESTO RIFORMATO
Art. 660 c.p. - <i>Molestia o disturbo alle persone.</i> 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa , con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. 2. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'articolo 85 prevede una disciplina transitoria relativa alla possibilità di proporre querela da parte della persona offesa dei reati che rientrano nel catalogo di quelli sottratti all'ambito della procedibilità d'ufficio, stabilendo che, nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, il termine trimestrale per proporre querela decorra dall'entrata in vigore della riforma, ovvero dalla data del 31/12/2022; invece, nel caso sia già incardinato un procedimento penale relativo ad un reato originariamente perseguibile d'ufficio, la persona offesa deve essere informata dall'autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela, con decorrenza del termine trimestrale dalla data in cui la stessa è stata informata.

Le modifiche alla costituzione di parte civile

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma appare da un lato quello di precisare le modalità con cui il difensore

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 85 d.lgs. 150/2022 - *Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.*

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa commessi prima della data di entrata della riforma, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Quando alla data di entrata in vigore della riforma è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 86 d.lgs. 150/2022 - *Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante.*

1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.

nominato può essere sostituito in udienza e dall'altro quello di richiedere, in sede di costituzione di parte civile e di istanza di natura civilistica presentata all'interno del processo penale, una prova documentale più stringente delle pretese risarcitorie.

FORMALITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

TESTO PREVIGENTE

Art. 78 c.p.p. - *Formalità della costituzione di parte civile.*

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;0

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

e) la sottoscrizione del difensore.

TESTO RIFORMATO

Art. 78 c.p.p. - *Formalità della costituzione di parte civile.*

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda **agli effetti civili**;

e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte

*** *** *** ***	interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. (Omissis)
--------------------------	--

È precisato che la costituzione di parte civile deve contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda "agli effetti civili": il legislatore sembra seguire l'orientamento maggioritario della giurisprudenza formatosi sulla *causa petendi* dell'atto di costituzione di parte civile prima della riforma.

Le ragioni che giustificano la domanda, anche prima della novella legislativa, dovevano concretizzarsi nella descrizione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed i danni che dalla condotta di questo sono derivati. La giurisprudenza, pressoché all'unanimità, pretendeva una descrizione, se non analitica perlomeno inequivoca, del rapporto esistente tra il danno lamentato e il comportamento attribuibile all'imputato respingendo come non pertinente al requisito di cui alla lett. d) la semplice intenzione di ottenere il risarcimento dei danni subiti o la restituzione di quanto sottratto.

La *causa petendi* dell'atto di costituzione di parte civile della persona offesa dal reato era ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente delineata con riferimento al capo di imputazione soltanto quando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (così da ultimo Cas. Sez. II sent. n. 23940/2020).

Il comma 1-*bis* art. 78 c.p.p. prevede che il difensore munito della procura, sia ai sensi dell'art. 100 c.p.p. che dell'art. 122 c.p.p., possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione, salvo che risulti volontà contraria della parte interessata.

La questione se il sostituto processuale potesse depositare la costituzione di parte civile era già stata affrontata dalla giurisprudenza con l'intervento delle Sezioni unite n. 12213 del 21.12.2017 che hanno affermato che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

Con la novella legislativa, viene rovesciata la prospettiva, in quanto si prevede che il difensore, al quale sono state conferite entrambe le procure ex artt. 100 e 122 c.p.p., salva diversa volontà della parte, possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, anche successivo pertanto alla procura medesima, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

Verificata, pertanto, la sussistenza di entrambe le procure che coerentemente ai principi generali di conservazione dell'atto e di prevalenza della sostanza sulla forma possono coesistere in unico atto, occorre verificare se la parte ha espresso volontà contraria al conferimento al sostituto dei poteri indicati, per poi accertarsi se con atto scritto il difensore procuratore speciale abbia conferito a un sostituto il potere di sottoscrivere e depositare l'atto.

TERMINE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
--

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 79 c.p.p. - <i>Termine per la costituzione di parte civile.</i> 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.	Art. 79 c.p.p. - <i>Termine per la costituzione di parte civile.</i> 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla

***	<p>costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.</p> <p>2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.</p> <p>3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</p>

<p>2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.</p> <p>3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</p>	

Cambiano i termini per costituirsi parte civile, distinguendo a seconda che si celebri o meno l'udienza preliminare:

- se si tiene udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare e non anche in dibattimento;
- se manca l'udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554-bis co. 2 c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione).

Viene precisato che i termini sono posti a pena di decadenza (non più il termine, ma i termini al plurale) e che, se la costituzione avviene ex art. 484 c.p.p. dopo la scadenza del termine di cui all'art. 468 co. 1 c.p.p., la parte non può presentare lista testi. Sul punto non vi sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente, fermo restando che la parte danneggiata che sia anche persona offesa può presentare lista testi nel termine dell'art. 468 c.p.p. e poi costituirsi nel termine dell'art. 484 c.p.p.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Non è prevista alcuna norma di diritto intertemporale, quindi si applica il principio del *tempus regit actum*. La riforma entra in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).

Le modalità e la nuova disciplina del processo penale telematico (ppt)

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Le norme richiamate mirano a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali proprio perché costituiscono uno degli obiettivi del PNRR.

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ATTI

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 110 c.p.p. - <i>Sottoscrizione degli atti.</i></p> <p>1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.</p> <p style="text-align: center;">*** ***</p> <p>2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.</p> <p style="text-align: center;">*** *** *** ***</p> <p>3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.</p> <p style="text-align: center;">*** *** *** *** *** *** *** *** ***</p>	<p>Art. 110 c.p.p. - Forma degli atti.</p> <p>1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.</p> <p>2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.</p> <p>4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p>
TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 111 c.p.p. - <i>Data degli atti.</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.</p> <p>2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi</p>	<p>Art. 111 c.p.p. - Data e sottoscrizione degli atti.</p> <p>1. Quando la legge richiede la data di un atto informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.</p> <p>2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi</p>

<p>contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>	<p>contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.</p> <p>2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.</p> <p>2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.</p> <p>2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.</p>
--	---

Il legislatore ha introdotto alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento, decidendo contestualmente di non introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare quelle esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori.

Pertanto, l'art. 110 c.p.p. individua come **regola** la forma digitale dell'atto penale, sin dalla sua formazione. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti della autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza, caratteristiche che sono diretto precipitato della normativa sovranazionale e, in particolare, europea in materia di documenti informatici.

Il comma 3 disciplina i casi di **deroga** alla regola della formazione degli atti penali in formato digitale: è stata prevista una formula volutamente ampia così da consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell'atto non consentano la formazione dell'atto nativo digitale (la relazione illustrativa fa come esempio la memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell'articolo 175-bis c.p.p.).

Il comma 4 dispone che gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti. Il termine "senza ritardo" comporta che trattasi di termine ordinatorio non soggetto ad alcuna nullità.

Per le definizioni di documento informatico e documento analogico, nonché per la disciplina della conversione del documento analogico in informatico e viceversa, la relazione illustrativa fa espresso richiamo al CAD (Codice Amministrazione Digitale).

In conclusione, possiamo affermare che dall'entrata in vigore delle nuove norme, la regola sarà la forma digitale degli atti penali, mentre gli atti prodotti e depositati in formato analogico devono essere convertiti in copia informatica, così da rendere il fascicolo penale digitale completo.

LE DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO E SUL FASCICOLO INFORMATICO

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l'architettura del nuovo processo telematico.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 111-*bis* c.p.p. - *Deposito telematico.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

L'art. 111-*bis* prevede, al **comma 1**, **l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti e documenti.**

I commi 3 e 4 dell'art. 111-*bis* c.p.p. prevedono due casi di deroga alla regola generale:

- il **comma 3** precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico "*non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*": la relazione illustrativa fa l'esempio dei documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale;
- il **comma 4** attribuisce la facoltà alle parti di depositare in forma analogica gli atti che compiono personalmente. Sul punto giova precisare che l'utilizzo del termine "parti" appare tecnicamente inesatto in quanto certamente da questa facoltà è esclusa la "parte pubblica" e in ogni caso pare rivolgersi ai soli soggetti privati e non già, ad esempio, ai loro difensori, come si può evincere dalla dicitura "*atti che le parti compiono personalmente*".

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 111-*ter* c.p.p. - *Fascicolo informatico e accesso agli atti.*

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità,

l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

L'art. **111-ter c.p.p.** concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché un'efficace e agevole consultazione telematica. Secondo la relazione illustrativa, la riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completo, di facile lettura.

Al **comma 2** è previsto che anche la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale, avvenga in forma digitale.

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive al **comma 3** una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell'inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale, tra l'altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all'art. 234 c.p.p. Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.

Al **comma 4** si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

In conclusione, possiamo affermare che il fascicolo penale è e rimarrà unico e non vi sarà un regime di duplicazione (uno in formato digitale e uno in formato cartaceo). Il fascicolo, però, seppure unico, potrà essere in composizione mista: ferma, difatti, la regola del fascicolo digitale (che diventa il formato ordinario), sarà possibile che alcuni atti (e in particolare i documenti analogici che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica) siano conservati in formato cartaceo. Questo comporterà, come per il processo civile, di fatto un doppio binario.

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 172 c.p.p. - <i>Regole generali.</i> (Omissis) <p style="text-align: center;">*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</p>	Art. 172 c.p.p. - <i>Regole generali.</i> (Omissis) <p>6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.</p> <p>6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.</p>

L'art. 172 c.p.p., che detta la disciplina generale in materia di termini processuali, vede aggiungersi due commi: il 6-bis e il 6-ter. Il primo è dettato in un'ottica di *favor* per il diritto di difesa e stabilisce che il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

L'altro è volto a contemperare le esigenze difensive con la necessità di non compromettere l'organizzazione giudiziaria stabilendo che il termine per provvedere sulla domanda depositata telematicamente fuori orario d'ufficio decorre dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE
<p>Art. 175-bis. Malfunzionamento dei sistemi informatici.</p> <p>1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.</p> <p>2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrate, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.</p> <p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 4.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.</p> <p>5. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175.</p>

Vengono, pertanto, previste due ipotesi: la prima (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della Giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento "non certificato", ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e in questa evenienza il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio. In tali casi è consentito il deposito in formato analogico.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Viene dettata una disciplina transitoria che prevede che il entro il 31.12.2023 il Ministro della Giustizia debba adottare un decreto con cui stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, nonché un altro decreto in cui preveda i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti continuano ad applicarsi, nel testo attuale, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-*bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4 c.p.p., nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. c.p.p.

Le disposizioni di nuova introduzione (e in particolare gli artt. 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p., ma anche gli artt. 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis* c.p.p.) si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra.

Le notificazioni - Artt. 148 ss. c.p.p.

NORME MODIFICATE

Riscritte in tutto o in parte: artt. 148, 149, 152, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171.

Abrogate: artt. 150, 151, 158.

Di nuova introduzione: artt. 153-*bis*, 157-*bis*, 157-*ter*.

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'art. 10 del d. lgs. 150/2022 apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni con l'obiettivo dichiarato di «*snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l'efficienza processuale, assicurando al contempo l'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche*» (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).

L'art. 148 (*Organi e forme delle notificazioni*) rappresenta l'architrave della nuova disciplina, in quanto riassume tutte le novità introdotte dal decreto in materia di notificazioni penali.

Tale disposizione fissa, come regola generale, la notifica degli atti del procedimento penale **con modalità telematica**, il cui presupposto indefettibile è rappresentato dalla disponibilità da parte del destinatario di un "**domicilio digitale**".

Infatti, il comma primo dell'articolo citato statuisce testualmente:

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con **modalità telematiche** che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Se il destinatario non dispone di tale domicilio, tornano a operare le altre modalità previste dalla legge (notifica a mani, a mezzo posta, *etc.*), che assumono quindi carattere **sussidiario**.

Ciò è previsto dal nuovo comma 4 dell'art. 148, il quale recita:

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

Nelle ulteriori disposizioni il legislatore, come nella vecchia disciplina, mantiene la distinzione fra situazione dell'imputato che abbia dichiarato/eletto domicilio e quella dell'imputato che non abbia mai dichiarato/eletto domicilio.

Viene, invece, introdotta una disciplina diversificata a seconda che la notifica abbia a oggetto **atti introduttivi** o **atti successivi**, specificando che **l'elezione di domicilio vale solo per i primi**.

Viene così risolto dal legislatore il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine al soggetto al qual notificare gli atti successivi al primo (rinvii d'udienza, *etc.*): infatti, sulla corretta interpretazione dell'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p. – che la riforma abroga – erano insorti dubbi applicativi, poiché parte della giurisprudenza aveva ritenuto che l'elezione di domicilio prevalesse sempre, mentre,

secondo un diverso orientamento, la notifica degli atti successivi al primo doveva sempre essere fatta al difensore di fiducia, anche nel caso in cui l'imputato avesse dichiarato o eletto domicilio.

Appare evidente come la nuova disciplina, nella sua pretesa di semplificare il sistema notificatorio attraverso l'introduzione della regola generale della notifica al domicilio digitale, si scontri con il dato (notorio) della scarsa diffusione fra i privati cittadini del sistema di posta elettronica certificata.

Stando così le cose, la riforma avrà almeno nel prossimo futuro una assai limitata applicazione pratica.

Di seguito si propone uno schema riassuntivo del regime delle notifiche all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del d. lgs. 150/2022.

NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

1. IMPUTATO DETENUTO

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 156 c.p.p. - *Notificazioni all'imputato detenuto.*

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, **anche successive alla prima**, sono **sempre** eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

(Omissis)

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, **anche successive alla prima**, sono eseguite a norma dell'articolo 157, **con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.**

(Omissis).

Si specifica, dunque, che la notifica dell'atto introduttivo all'imputato **detenuto** va fatta **sempre** a mani nel luogo di detenzione, senza eccezioni, con la precisazione che ciò vale anche per le **notifiche successive alla prima**.

La novella sembra recepire l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui «*Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona*» (sent. n. 12778/2020).

2. IMPUTATO NON DETENUTO (CHE NON HA ELETTO DOMICILIO)

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 157 c.p.p. - *Prima notificazione all'imputato non detenuto.*

1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona.** Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. **In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.**

(Omissis)

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.

(Omissis).

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 157-ter c.p.p. - *Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto.*

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.
(*Omissis*).

La norma introduce la regola generale secondo cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nei casi in cui l'imputato **non** abbia **domicilio digitale** (art. 148, comma 4, c.p.p.) e **non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p.** (cioè non sia stato avvertito dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione del fatto che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l'onere di comunicare a quest'ultimo un recapito telefonico o *e-mail* ove possa essere contattato) va eseguita preferibilmente con **consegna di copia alla persona**.

Se non è possibile consegnare personalmente l'atto al destinatario, la notifica è eseguita nella **casa di abitazione** (a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci) o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'**attività lavorativa** (se non è possibile consegnare personalmente la copia al destinatario, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci).

Tali disposizioni si coordinano con l'art. 157-ter c.p.p., la quale statuisce la prevalenza in ogni caso del domicilio dichiarato/eletto.

Aspetto controverso: è possibile eseguire **la notifica al domicilio digitale** nei confronti dell'imputato **che non abbia dichiarato o eletto domicilio? No.**

Il legislatore sembra escludere tale possibilità nell'art. 157-ter, comma 1, c.p.p. ove precisa che «*in mancanza di domicilio dichiarato o eletto la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'art. 148 comma 1*» (quest'ultima norma introduce per l'appunto la regola generale della notifica al domicilio digitale).

3. IMPUTATO NON DETENUTO CHE HA ELETTO DOMICILIO (artt. 161 e 157-ter c.p.p.)

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 161 c.p.p. - *Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni*

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, **o un indirizzo di posta elettronica certificata** ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni **dell'avviso di**

fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

~~2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.~~

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, **che procede a norma del comma 1.** Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive La dichiarazione o elezione **sono iscritte** nell'apposito registro **e il verbale è trasmesso** immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

~~4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. **Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.** Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.~~

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

Il legislatore mantiene la facoltà per l'indagato di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con la precisazione che **il soggetto può indicare a tali fini anche un indirizzo di posta elettronica certificata.**

È prevista inoltre la facoltà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, il quale, come nel previgente regime, può non accettare l'elezione: in questo caso egli deve *«attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione»* (art. 162 comma 4-bis, ultima parte, c.p.p.).

Infine, viene fatta salva la regola secondo cui, in caso di rifiuto di indicare un domicilio o di domicilio inidoneo o inesistente la notifica va eseguita mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.).

4. NOTIFICA D'URGENZA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI (art. 157-ter comma 2 c.p.p.)

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio.

(Omissis)

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza

preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria. (Omissis)

L'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo sia eseguita **dalla polizia giudiziaria** in tre ipotesi:

- quando sia necessario per **evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato** o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis;
- quando **sia in corso di applicazione una misura cautelare**;
- **in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile** sulla base di specifiche esigenze.

NOTIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA (art. 157-bis c.p.p.)

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 157-bis c.p.p. - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima.

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto.

(Omissis)

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

(Omissis)

La regola generale è che tutte le notifiche **successive alla prima** all'imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna di copia al **difensore** di fiducia o d'ufficio: infatti si precisa all'art. 164 c.p.p. che la dichiarazione o l'elezione di domicilio valgono solo per la notifica dell'atto introduttivo.

La nuova disciplina può essere così schematizzata:

- se si tratta di difensore di **fiducia** le notifiche degli atti successivi al primo sono **sempre** eseguite mediante consegna di copia a quest'ultimo;
- se si tratta di difensore **d'ufficio** e **l'atto introduttivo non è stato ricevuto dall'imputato personalmente** (o **da persona convivente o dal portiere**) e inoltre

l'imputato **non ha ricevuto gli avvertimenti ex art. 161 comma 01** c.p.p., le notifiche successive alla prima non possono essere eseguite con consegna di copia al difensore ma andranno effettuate ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

- se l'imputato è **detenuto**, le notifiche successive alla prima andranno sempre effettuate con consegna nel luogo di detenzione.

Tale disciplina si coordina con le nuove norme in materia di avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. e all'art. 157, comma 8-ter, c.p.p. i quali prevedono espressamente che la polizia giudiziaria in sede di prima identificazione o l'autorità giudiziaria (nel caso in cui l'identificazione non abbia avuto luogo) avvertono il destinatario che le notifiche successive alla prima saranno effettuate mediante consegna di copia al difensore di fiducia o di ufficio e dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo e-mail ove il difensore possa contattarlo.

Aspetto critico: in sede applicativa potrebbe porsi il problema della disciplina da applicare al verbale contenente la modifica del capo di imputazione o una nuova contestazione, poiché si tratta senza dubbio di una notifica successiva all'atto introduttivo, ma l'art. 520 c.p.p. continua a prevedere che il verbale sia notificato all'imputato assente (*rectius «non presente in aula»* secondo la nuova dicitura dell'art. 520 c.p.p.).

LA COMUNICAZIONE DI CORTESIA

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 63-bis c.p.p. - Comunicazione di cortesia.

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

L'art. 63-bis c.p.p. introduce la "Comunicazione di cortesia" prevedendo che la cancelleria o la segreteria, in tutti i casi in la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato (fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario) attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice.

DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE (ART. 153-BIS C.P.P.)

ARTICOLO INTRODOTTO

Art. 153-bis c.p.p. - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

La norma introduce l'**obbligo** per il **querelante**, in sede di querela, di dichiarare o eleggere domicilio, specificando che a tal fine può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Se non lo fa in sede di presentazione della querela, ha comunque la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio in un secondo momento con deposito telematico (*modalità previste dall'articolo 111-bis*), con dichiarazione orale presso segreteria o cancelleria ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

Ha poi l'obbligo di comunicare il nuovo domicilio dichiarato o eletto in caso di mutamento dello stesso.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 87 d.lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

(Omissis)

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 99-bis d.lgs. 150/2022 - Entrata in vigore (introdotto dal d.l. 162/2022)

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.

Da una prima lettura della disciplina transitoria in materia di notificazioni sembra potersi affermare che la stessa entrerà in vigore in modo progressivo.

Infatti, l'art. 99-bis statuisce che la riforma entrerà in vigore in data 30 dicembre 2022, cosicché anche le norme sulle notifiche saranno applicabili a partire da tale data.

Viene fatta salva però dall'art. 87 la disciplina concernente «**la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale**», che per espressa previsione normativa entrerà in vigore **dopo l'adozione di un decreto del Ministro della Giustizia** contenente le regole tecniche volte a assicurare la certezza del compimento dell'atto: tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2023.

In generale, trattandosi di norme di carattere processuale, vale il principio *tempus regit actum*, con la conseguenza che la nuova disciplina sarà applicabile solo alle notifiche effettuate dopo l'entrata in vigore della riforma.

Misure cautelari

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Rispetto ad altri settori della procedura penale, la riforma in commento incide sulla disciplina delle misure cautelari in modo sensibilmente inferiore, principalmente con lo scopo di coordinare la materia della cautela (non solo personale, ma anche reale) con altri ambiti procedurali che tendono a privilegiare il contatto attivo con la persona offesa nell'ottica della riparazione; a garantire l'avvio verso la digitalizzazione del processo penale con un maggiore ricorso al mezzo telematico; a garantire l'effettiva consapevolezza all'indagato/imputato della pendenza del procedimento/processo.

La riforma, inoltre, collega alcune disposizioni in tema di sequestri con le vicende dell'appello e con il rito degli irreperibili (novellato).

Sotto il profilo del contatto con la normativa penale sostanziale, la novella coordina il decorso del termine di fase delle misure cautelari se non sia immediatamente possibile accedere alle sanzioni sostitutive, tanto da richiedere l'impiego di tempo per acquisire le necessarie informazioni in grado di giustificare la concessione di tali sanzioni.

Il pacchetto riformato delle sanzioni sostitutive è destinato ad incidere anche sulla compatibilità di determinate misure custodiali con l'applicazione di tali sanzioni.

IL RAPPORTO CON LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 293 c.p.p. – *Adempimenti esecutivi.*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare (Omissis) lo informa:

(Omissis)

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

La disposizione su cui incide la riforma regola gli adempimenti esecutivi conseguenti all'esecuzione di un provvedimento dispositivo di misura cautelare coercitiva.

Con l'introduzione della lettera "**i-bis**" si impone all'Ufficiale o all'Agente di p.g. che provvede ad eseguire il provvedimento l'obbligo di informare l'indagato/imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

LA DIGITALIZZAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE E L'UTILIZZO DEL MEZZO TELEMATICO

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 294 c.p.p. - *Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.*
(Omissis)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. **Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.**

(Omissis)

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente **e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4**, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

(Omissis)

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione visiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza dell'interrogatorio.

La riforma incide sull'interrogatorio c.d. "di garanzia" che deve essere effettuato in seguito all'applicazione della misura cautelare.

Si prevede (**co. 4**) la possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza dell'indagato e del difensore (se ne fanno richiesta) all'interrogatorio. Ciò va di pari passo con la modifica della modalità di documentazione dell'interrogatorio (**co. 6-bis**), che deve avvenire anche (quindi in combinazione con la modalità manuale tradizionale) con mezzi di riproduzione audiovisiva o – in caso in cui questi manchino o non funzionino, o non vi sia personale adibito a ciò - con mezzi di riproduzione fonografica. Il posizionamento di questa nuova disposizione nel testo della norma, come previsione ulteriore a completamento della disciplina dell'interrogatorio, sembra lasciare intendere che si tratti di una norma da applicarsi a tutti gli interrogatori, anche quelli relativi a misure diverse da quella carceraria, posto che diversamente – se cioè la si intendesse come modalità di documentazione dell'interrogatorio di chi è in custodia cautelare - sarebbe una duplicazione di quanto già previsto dall'art. 141-bis c.p.p., che impone per l'appunto la documentazione con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, svolto al di fuori dell'udienza, della persona che si trova in stato di detenzione. Lo stesso art. 141-bis c.p.p. è stato modificato dalla novella in commento, nel senso che la precedente formulazione: "*mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva*" è stata ricostruita in coerenza con il comma 6-bis dell'art. 294 c.p.p.: "*l'interrogatorio [...] deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica*".

Nel caso in cui l'interrogatorio sia svolto "a distanza" su richiesta di parte, si applica l'art. 133-ter comma 3, terzo periodo c.p.p., nel senso che "*dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva*".

Viene limitato il ricorso al c.d. interrogatorio per "rogatoria" (**comma 5**). Si privilegia infatti l'interrogatorio diretto da parte del giudice che ha disposto la misura (chiaramente per gli atti da assumere in una circoscrizione di Tribunale diversa rispetto a quella cui appartiene il giudice della misura), che può anche essere svolto tramite la partecipazione a distanza.

Solo ove il giudice ritenga di non provvedere autonomamente, salvo che non sia possibile provvedere con il collegamento "a distanza", allora sarà possibile richiedere la rogatoria.

La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

LA CONSAPEVOLEZZA DELL'INDAGINE E DELLA MISURA CAUTELARE

La riforma incide su due disposizioni fondamentali che si coordinano tra loro.

All'art. **295, comma 2, c.p.p.** destinato a regolare le ricerche del catturando, è inserita una formula (invero piuttosto generica e che si riporta al giudizio del singolo giudice), secondo la quale se le ricerche effettuate "*non sono esaurienti*", si deve disporre che le stesse proseguano.

In caso contrario è possibile dichiarare, secondo le modalità dell'articolo **296 c.p.p.**, la latitanza.

Per il decreto di latitanza, previsto per ogni tipo di misura cautelare (**art. 296, comma 2, c.p.p.**), è ora imposto un maggiore obbligo motivazionale sulle circostanze da cui si desume la volontà dell'indagato di sottrarsi all'esecuzione della misura, essendo necessario dimostrare che

questi abbia **effettiva conoscenza** della misura stessa. Si tratta di un passo in più rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sul punto, reputava bastevole la consapevolezza della possibilità che il provvedimento restrittivo della libertà potesse essere emesso (Cass. pen., sez. II[^], 23.09.2016, n° 47852).

È previsto inoltre l'obbligo di comunicare, al momento del rintraccio del latitante, la data dell'udienza, se il processo è in corso (comma 4-*bis*).

ARTICOLO RIFORMATO
Art. 296 c.p.p. - <i>Latitanza</i> . (<i>Omissis</i>) 2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegua alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicate le specifiche circostanze che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore. (<i>Omissis</i>) 4-<i>bis</i>. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza. (<i>Omissis</i>)

La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

LA DURATA E LA PERDITA DI EFFICACIA DELLE MISURE CAUTELARI

ARTICOLO RIFORMATO
Art. 300 c.p.p. - <i>Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze</i> . (<i>Omissis</i>) 4-<i>bis</i>. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 299. (<i>Omissis</i>)

In tema di cause di estinzione delle misure cautelari per l'effetto della pronuncia di determinante sentenze (e quindi per causa diversa dal decorso del tempo), accanto a quelle tradizionali la riforma introduce una nuova causa di estinzione, collegandola alla concessione (con sentenza di condanna o di applicazione pena, ancorché non esecutive) della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della pena pecuniaria sostitutiva, ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva, riconosciute le quali non può essere mantenuta la custodia cautelare. La disposizione ovviamente è limitata solo a questo tipo di misura cautelare (che chiaramente impedirebbe l'adempimento alle sanzioni sostitutive), lasciando intendere che altre misure, meno gravose, risultano comunque compatibili con la sanzione sostitutiva (**comma 4-*bis***).

Ed invero, nulla vieta al giudice, qualora ve ne siano i requisiti, di sostituire il carcere con misura meno grave (anche arresti domiciliari).

Altra causa di perdita di efficacia, prevista per la custodia cautelare e per gli arresti domiciliari, viene collegata dalla riforma alla pronuncia di sentenza nei confronti dell'irreperibile.

Quando quest'ultima diventa irrevocabile, le misure custodiali perdono efficacia (**art. 420-quater, co. 7, in relazione al comma 6, c.p.p., nonché in relazione all'art. 420-sexies, co. 6 c.p.p.**).

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 420-quater c.p.p. - **Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.**

(*Omissis*)

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

In tema di cause di sospensione del termine di fase, accanto alle tradizionali la riforma ne introduce una nuova (**art. 304, comma 1, lettera c-ter, c.p.p.**), ancora una volta collegata alle sanzioni sostitutive ed al meccanismo per la loro applicazione (art. 545-bis c.p.p.). Il termine di fase è sospeso (automaticamente) dalla lettura del dispositivo della sentenza fino alla data dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla sostituzione della pena, quando ciò non sia immediatamente possibile (ad esempio perché è necessario acquisire la relazione dell'UEPE), fermo restando che il termine in questione non può mai essere superiore a giorni sessanta, con la conseguenza che se l'udienza camerale è fissata ad una distanza temporale maggiore, i giorni restanti dal sessantunesimo in avanti prevederanno la ripresa del decorso del termine di fase della misura cautelare in essere.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 304 c.p.p. - *Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.*

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

(*Omissis*)

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545-bis, comma 1, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

(*Omissis*)

La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

GLI INTERVENTI SULLE MISURE CAUTELARI REALI ED IL RAPPORTO CON L'APPELLO

In tema di sequestro conservativo la riforma elimina la possibilità di ottenere il provvedimento cautelare reale in esame per la garanzia a favore dello Stato del pagamento della pena pecuniaria (**art. 316 c.p.p.**), proprio per ciò – in tema di esecuzione sui beni sequestrati - viene espunto dal codice di procedura il riferimento al passaggio in giudicato delle sentenze che dispongono il pagamento di sanzione pecuniaria, così come viene espunto il riferimento alle pene pecuniarie dall'elenco dei crediti che possono essere soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni sottoposti a sequestro.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 320 c.p.p. - *Esecuzione sui beni sequestrati.*

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando ~~diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore~~

della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, ~~le pene pecuniarie~~, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

La riforma inoltre coordina le disposizioni sulla durata del sequestro conservativo con le disposizioni in tema di appello che si occupano della decisione sui capi civili della sentenza.

In caso di devoluzione della decisione sulle questioni civili al giudice civile per improcedibilità dell'azione dovuta al superamento dei termini previsti per l'appello, il sequestro conservativo permane efficace fino all'intervenuto giudicato della sentenza civile (**art. 317, comma 1 che si riporta all'art. 578, comma 1-ter c.p.p.**).

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 317 c.p.p. – *Forma del provvedimento. Competenza.*

4. **Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578**, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

I sequestri probatori, conservativi e preventivi, se emessi nei procedimenti contro irreperibili, sono destinati a perdere efficacia con l'irrevocabilità della sentenza ex art. 420-*quater* c.p.p. (comma 6 dello stesso art. 420-*quater* c.p.p.)

La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.2022.

DISCIPLINA TRANSITORIA

La normativa in esame non è accompagnata da disposizioni transitorie, di talché essa risulta immediatamente applicabile dall'entrata in vigore del decreto legislativo, tenuto conto dell'intervento disposto con d.l. 31 ottobre 2022, n° 162, il quale ha introdotto l'art. 99-*bis* al d.lgs 150/2022 che così recita: "Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022".

Opererà, dunque, il consueto principio del *tempus regit actum*, trattandosi di disposizioni processuali, con salvaguardia di quanto in precedenza disposto sotto la vigenza delle disposizioni nella precedente formulazione.

Indagini preliminari

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Nell'area di intervento attinente alla fase delle **indagini**, le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale; il tutto avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti.

Nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, si evidenziano: la disciplina con maggiore dettaglio del momento delicato di iscrizione della notizia di reato, perseguendo l'obiettivo di circoscrivere all'ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell'iscrizione; l'introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell'iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio; la *discovery* forzosa quale strumento volto per un verso a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del pubblico ministero, per altro verso a favorire l'individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d'essere definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle "parti" del procedimento.

NOTIZIA DI REATO

TESTO RIFORMATO

Art. 335 c.p.p. - *Registro delle notizie di reato.*

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~ **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

(Omissis)

Il P.M. ha l'onere di iscrivere la notizia di reato che contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile e riconducibile a una fattispecie incriminatrice. Si mira a esonerare il P.M. dall'iscrizione di fatti palesemente infondati o penalmente irrilevanti.

L'iscrizione del nome dell'indagato deve essere effettuata appena emergano indizi a suo carico. Se non provvede tempestivamente all'iscrizione, all'atto di iscrivere il P.M. può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione stessa deve intendersi effettuata.

A seguito dell'introduzione dell'art. 335-ter c.p.p., inoltre, si onera il GIP, al momento in cui debba compiere un atto del procedimento, di ordinare al P.M. con decreto motivato di iscrivere il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito il reato per il quale si procede.

Il P.M. deve provvedervi, indicando anche la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

A tal proposito, ai sensi del nuovo art. 335-quater c.p.p., l'indagato può chiedere al giudice che procede, o nel corso delle indagini al GIP, di accertare la tempestività dell'iscrizione che lo riguarda.

La richiesta può essere presentata:

- in udienza preliminare o dibattimentale, depositandola in cancelleria. La richiesta viene quindi trattata e decisa in udienza;
- nel corso delle indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del P.M. e dell'indagato. In tal caso la retrodatazione deve essere rilevante per la decisione, e viene trattata e decisa nelle forme del procedimento in corso;
- mediante deposito nella cancelleria del giudice che procede, con la prova della notifica al P.M. il quale ha 7 giorni per presentare memorie. Decorso tale termine entrambe le parti hanno facoltà di presentare ulteriori memorie entro 7 giorni. Il giudice può quindi decidere allo stato degli atti o fissare udienza ex art. 127 c.p.p.

Il giudice, quando il ritardo è inequivocabile e non giustificato, dispone la retrodatazione indicando la data a partire dalla quale deve intendersi iscritta la *notitia criminis* e il nome dell'indagato.

La richiesta è inammissibile se non indica: 1) le ragioni che la sorreggono; 2) gli atti del procedimento dai quali si desume il ritardo; 3) e se non è presentata entro venti giorni da quando l'indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione.

P.M. e parte civile, in caso di accoglimento della richiesta, o il richiedente in caso di suo rigetto, possono chiedere di riesaminare la questione: 1) prima della conclusione dell'udienza preliminare; 2) entro il termine ex art. 491 comma 1 c.p.p. nel dibattimento; 3) nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, inoltre, la richiesta può essere ripresentata solo se già presentata in udienza preliminare.

Così come prescritto dall'art. 3-bis disp. att., nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'articolo 349 c.p.p. (*Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*) viene modificato nella parte relativa alle informazioni richieste dalla P.G. che procede al redigere il verbale di identificazione e di elezione di domicilio nei confronti del sottoposto a indagini.

Oltre all'invito a dichiarare o eleggere domicilio, infatti, l'indagato viene richiesto di fornire:

- il recapito della casa di abitazione;
- il recapito del luogo di lavoro;
- il recapito del luogo dove ha temporanea dimora o domicilio;
- i recapiti telefonici o di posta elettronica di cui ha la disponibilità.

Viene, altresì, prevista ai sensi dell'art. 350 c.p.p. la facoltà per la P.G. di richiedere al P.M., previo consenso dell'indagato e del difensore, di assumere le sommarie informazioni con sistemi di collegamento a distanza.

Per le modalità di compimento dell'atto si osservano le disposizioni dell'art. 133-ter c.p.p.

Diversamente, nel riformato art. 351 c.p.p., non viene prevista la possibilità di utilizzo di sistemi di collegamento a distanza: il dichiarante, difatti, può unicamente chiedere che le sue dichiarazioni siano documentate mediante registrazione audio.

TESTO RIFORMATO

Art. 352 c.p.p. – <i>Perquisizioni</i> . (<i>Omissis</i>)
--

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni
--

compiute. **Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.**

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.

L'indagato o il soggetto sottoposto a perquisizione possono, entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida emesso dal P.M., proporre opposizione. Il giudice provvede nelle forme dell'art. 127 c.p.p.

Se la perquisizione è stata disposta fuori dai casi previsti dalla legge, il giudice accoglie l'opposizione.

L'articolo di legge non dice quale sia il contenuto del provvedimento: probabilmente dovrà essere disposto l'annullamento della convalida.

Tale norma è speculare all'art. 252-bis c.p.p., che disciplina in modo analogo l'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal P.M.

Ai sensi del riformato art. 357 c.p.p., si prevede che la P.G. che assume sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) nei casi:

1. di indagini per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A;
2. o quando il dichiarante ne faccia richiesta

deve audioregistrare la deposizione, salvo che la strumentazione non sia disponibile.

Nel caso di dichiarazioni rese da:

1. minorenni;
2. infermi di mente;
3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;

le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione.

La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili.

La trascrizione delle registrazioni è disposta *solo se assolutamente indispensabile* e può essere effettuata anche dalla P.G. stessa.

Previsione simile è prevista per le dichiarazioni e gli interrogatori resi al Pubblico Ministero e (artt. 362 e 370 c.p.p.: vedi *ultra*) e per le dichiarazioni assunte dal difensore (art. 391-ter c.p.p.).

ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

Il nuovo art. 360 c.p.p. prescrive che l'indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici che lo richiedono possono essere autorizzati dal P.M. a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

Il P.M., inoltre, ai sensi dell'art. 362 comma 1-*quater* c.p.p., avvisa la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha diritto di chiedere l'audioregistrazione della sua deposizione. Rimane salva l'indisponibilità contingente di strumenti tecnici.

TESTO RIFORMATO

Art. 369 c.p.p. - *Informazione di garanzia.*

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero **notifica** ~~invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,~~ alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-*bis*. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

~~2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.~~

L'informazione di garanzia deve essere notificata nelle forme previste dai nuovi artt. 148 e 149 c.p.p. e iene, altresì, eliminato il rinvio all'art. 151 c.p.p., in quanto abrogato.

Nell'informazione di garanzia deve essere contenuto l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ai sensi dell'art. 370 c.p.p., inoltre, l'interrogatorio davanti al P.M. o delegato alla P.G. può svolgersi a distanza se difensore e indagato lo consentono. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 133-*ter* c.p.p. (che disciplina le modalità della partecipazione a distanza).

Il P.M. non è comunque obbligato a procedere a distanza, potendo delegare il P.M. presso il Tribunale del luogo dove si trova il soggetto da interrogare.

TESTO RIFORMATO

Art. 373 c.p.p. – *Documentazione degli atti.*

(Omissis)

2-*bis*. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-*bis*), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-*ter*. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-*quater*. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-*quinquies*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

(Omissis)

La documentazione di:

1. interrogatorio dell'indagato;
2. interrogatorio dell'imputato in procedimento connesso;

deve essere effettuata anche con videoregistrazione. È consentita l'audioregistrazione solo quando vi sia la contingente indisponibilità di strumenti o di personale tecnico.

La documentazione delle informazioni assunte dal P.M. (art. 362 c.p.p.) nei casi:

1. di indagini per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.;
2. o quando il dichiarante ne faccia richiesta;

deve essere effettuata anche con audioregistrazione.

La previsione di cui al punto 2 è già prevista dall'art. 362 c.p.p.

Nel caso di dichiarazioni rese da:

1. minorenni;
2. infermo di mente;

3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;
le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione.

La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. che assiste il P.M.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Ai sensi del riformato art. 386 c.p.p., si prevede che la comunicazione consegnata all'arrestato o al fermato contenga l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il giudice, inoltre, può autorizzare la partecipazione a distanza di arrestato o fermato e del difensore all'udienza di convalida, se gli interessati ne fanno richiesta ex art. 391, co. 1, secondo periodo, c.p.p.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

TESTO RIFORMATO

Art. 391-ter c.p.p. - *Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.*
(*Omissis*)

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

Nel riformato art. 391-ter c.p.p., Anche le dichiarazioni rese al difensore nell'ambito delle indagini difensive devono essere audioregistrate, salva la contingente indisponibilità di strumenti idonei.

Nel caso di dichiarazioni rese da:

1. minorenni;
2. infermo di mente;
3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità;

le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione.

La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili.

La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile.

INCIDENTE PROBATORIO

L'unica aggiunta disposta al testo dell'art. 401 c.p.p. prevede che le prove vengano non solo assunte ma anche documentate con le forme stabilite per il dibattimento.

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

TESTO RIFORMATO

Art. 405 c.p.p. - Termini per la conclusione delle indagini preliminari.

~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~

2. Salvo quanto previsto **dagli articoli 406 e 415-bis**, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi~~ **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di **sei mesi, se si procede per una contravvenzione e di un anno e sei mesi** se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

(Omissis)

Salve le proroghe e le nuove previsioni dell'art. 415-bis c.p.p., il P.M. conclude le indagini (non più richiede il rinvio a giudizio) entro il termine di un anno dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato.

Il termine è invece:

1. di sei mesi per le contravvenzioni;
2. di un anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.

Il nuovo art. 406 c.p.p., prevede che la proroga può essere chiesta al GIP quando le indagini sono complesse (e non più per giusta causa).

È possibile una sola proroga per un tempo non superiore a sei mesi.

Gli atti di indagine assunti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'art. 415-bis c.p.p.

Le modalità di esercizio dell'azione penale e i relativi termini sono stati modificati, abrogando il comma 3-bis dell'art. 407 c.p.p. e introducendo l'art. 407-bis c.p.p in forza del quale il P.M. che non chiede l'archiviazione esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l'imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova.

L'azione penale deve essere esercitata entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art 405 c.p.p. oppure, se è stato notificato l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis, commi 3 e 4 c.p.p.

Il termine è di nove mesi nei casi di delitti previsti dall'art. 407, comma 2 c.p.p.

TESTO RIFORMATO

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. ~~Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata,~~ **Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.**

2. **Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso** della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. **Nell'avviso è indicata anche l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Viene modificato il presupposto che giustifica la richiesta di archiviazione: da "se la notizia di reato è infondata" si passa a "quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari

non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.”

L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ma non nei casi di rimessione della querela.

Quando il GIP non concordi sulla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., nel provvedimento che fissa l’udienza camerale deve essere contenuto l’avviso della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

Alla luce di quanto previsto dal riformato art. 412 c.p.p., il P.G. presso la Corte di Appello può disporre l’avvocazione delle indagini:

1. se il P.M. non ha disposto la notifica dell’avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. o non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l’archiviazione nei nuovi termini previsti (la norma elimina il richiamo puro e semplice al termine dell’art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p. e lo sostituisce con i termini previsti dagli artt. 407-*bis*, comma 2 (termine ordinario di tre mesi dalla scadenza delle indagini), 415-*bis*, comma 5 quinquies (venti giorni dall’ordine impartito dal GIP di assumere le determinazioni sull’azione penale), 415-*ter*, comma 3 (inerzia del P.M. a fronte dell’ordine del P.G.);
2. nel caso di fissazione di udienza camerale per richiesta di archiviazione non accolta;
3. nel caso di richiesta dell’indagato o della persona offesa al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni sull’azione penale (art. 415-*bis*, comma 5-*quater*).

In forza delle modifiche apportate anche all’art. 414 c.p.p., si prevede che il GIP respinga la richiesta di riapertura delle indagini quando non è ragionevolmente prevedibile che saranno individuate nuove fonti di prova idonee a portare all’esercizio dell’azione penale, pertanto non si consente al P.M. di indagare in attesa del provvedimento di autorizzazione alla riapertura: gli atti compiuti in assenza del provvedimento sono inutilizzabili.

All’interno dell’art. 415 c.p.p. viene eliminato il capoverso relativo all’ordine di iscrizione del nome dell’indagato impartito dal GIP, in quanto la previsione è contenuta nel nuovo art. 335-*ter* c.p.p. (vedi supra).

TESTO RIFORMATO

Art. 415-*bis* c.p.p. – *Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.*
(*Omissis*)

3-*bis*. L’avviso contiene inoltre l’informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(*Omissis*)

5-*bis*. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti

indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

5-sexies. Nei casi di cui al comma 1-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

Anche l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. deve contenere l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il P.M., prima della scadenza delle indagini (termine ex art. 405, comma 2, c.p.p.), può chiedere al P.G. presso la Corte di Appello di differire la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini:

1. quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita. La previsione non si applica in caso di latitanza;
2. in una serie di gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate.

Il P.G. può:

1. accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a sei mesi (un anno per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.);
2. non accoglierla e ordinare al P.M. di notificare l'avviso di conclusione entro venti giorni.

Scaduti i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2 (vale a dire tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis, commi 3 e 4, o nove mesi nei casi di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.), se il P.M. rimane inerte l'indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni sull'azione penale.

Il GIP ha venti giorni per provvedere con decreto motivato.

Se accoglie ordina al P.M. di assumere le sue determinazioni entro venti giorni.

Il P.M., in tal caso, trasmette al GIP e al P.G. copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 415-ter c.p.p. - Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa

che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

Scaduto il termine di cui all'art. 407-bis, comma 2, il P.M. deve effettuare la *discovery* depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l'avviso di deposito.

Se alla scadenza di tale termine il P.G. non riceve l'avviso di deposito e se non dispone l'avocazione, ordina con decreto al P.M. di notificarlo entro venti giorni a indagato e persona offesa.

Se decorso un mese dalla notifica dell'avviso di *discovery* o dalla notifica al P.M. del decreto del P.G. non sono state assunte le determinazioni sull'azione penale, l'indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni (si applica, in tal caso, la disciplina processuale descritta sub art. 415-bis c.p.p.).

Il P.M. può presentare al P.G. richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di *discovery* nel caso dell'art. 415-bis, comma 5-bis:

1. quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita. La previsione non si applica in caso di latitanza;
2. in una serie di gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate.

Il P.G. può:

1. accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a sei mesi (un anno per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.);
2. non accoglierla e ordinare al P.M. di notificare l'avviso di *discovery* entro venti giorni.

La richiesta prevista da questo articolo non può essere presentata se il P.M. aveva già chiesto il differimento dell'avviso di conclusione delle indagini.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le norme richiamate sono applicabili – a seguito della modifica introdotta dall’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha posticipato l’entrata in vigore della riforma introducendo il nuovo art. 99-*bis* – a partire dal **30 dicembre 2022**.

Il procedimento per decreto

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma appare essere quello, da un lato, di raccordare la disciplina dei casi di procedimento per decreto ad altre norme inevitabilmente connesse, quali quelle in materia di durata delle indagini preliminari, e di prevedere la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-*bis*, L. n. 689 del 1981; e, dall'altro, di assicurare il pagamento della pena pecuniaria inflitta, subordinando la declaratoria di estinzione del reato anche all'avvenuto pagamento di detta pena, e di disincentivare la proposizione di opposizioni mediante la previsione della possibilità per il condannato di pagare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, una somma corrispondente alla pena pecuniaria inflitta ridotta di un quinto con rinuncia all'opposizione.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA

TESTO RIFORMATO

Art. 459 c.p.p. – *Casi di procedimento per decreto.*

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. **Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.** Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale. **Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell'ente.**

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis* primo comma e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. **In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.**

(Omissis)

Il comma 1 della citata disposizione è rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione della previsione del termine entro il quale il pubblico ministero, nei casi previsti dalla medesima norma, può formulare richiesta di applicazione di decreto penale di condanna, termine di un

anno e non più di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Si tratta di una modifica chiaramente preordinata a consentire un raccordo tra detto termine ed il termine, parimenti annuale, di durata delle indagini preliminari per i reati diversi dalle contravvenzioni (per i quali varrà il termine più breve semestrale) e dai delitti di cui all'art. 407, comma 2 c.p.p. (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi).

Il comma 1-*bis* contiene una modifica dei criteri di ragguaglio della pena detentiva alla pena pecuniaria, attuata mediante la previsione che il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato l'imputato e che deve essere moltiplicato per i giorni di pena detentiva, non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

La disciplina antecedente prevedeva che detto valore giornaliero non potesse essere inferiore alla somma di 75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non potesse superare di tre volte tale ammontare

Il legislatore, con la riforma, ha pertanto notevolmente abbassato il limite minimo (da 75 euro a 5 euro) ed ha di poco innalzato il limite massimo (da 225 euro a 250 euro).

La determinazione del limite minimo appare coerente con le previsioni contenute nell'art 56-*quater* L. n. 689/1981 in materia di pena pecuniaria sostitutiva, cui viene fatto espresso rinvio.

E' stato poi mantenuto il richiamo alla rateizzazione della pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 133-*ter* c.p..

Nell'ultima parte del comma 1-*bis*, è prevista la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell'ente.

Il problema che si pone, in siffatta ipotesi, è quello di coordinare le peculiarità della procedura semplificata a contraddittorio eventuale e differito con le esigenze della pena sostitutiva ed in particolare con la verificata non opposizione e la necessità di strutturare un programma di lavoro presso un ente accreditato e disponibile.

Sembra quindi che l'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 459 c.p.p. riguardi il caso in cui l'indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il pubblico ministero per ottenere l'emissione di un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, fornendo egli stesso all'Ufficio di Procura gli elementi e la documentazione necessaria; ovvero il caso di un pubblico ministero o di una polizia giudiziaria specializzata che, con la stessa finalità, prendano iniziative simili presso l'indagato ed il suo difensore.

Al comma 1-*ter* dell'art. 459 c.p.p., il legislatore ha deciso di ampliare le possibilità di accesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo anche dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, prevedendo che, quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis* primo comma e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può

operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

Dunque, presupposto per l'operatività del disposto di cui al comma 1-ter dell'art. 459 c.p.p. è l'avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva e la sua conoscenza da parte dell'imputato, a seguito di rituale notificazione.

Nello stesso termine contemplato per la proposizione dell'opposizione e, cioè, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, quindi, con modalità in deroga rispetto alle condizioni di proposizione dell'opposizione ed in coerenza con quanto disposto nell'articolo 545-bis c.p.p. in occasione della condanna a pena sostituibile, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione.

Si tratta di una procedura mutuata dal meccanismo contemplato dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. - ed utilizzato in materia di decreto penale di condanna a pena pecuniaria per reati stradali che possono essere puniti anche con il lavoro di pubblica utilità - avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. IV 13 gennaio 2021 n. 6879, Parolin, a mente della quale *"in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285."*).

Con la stessa istanza di sostituzione della pena della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Da ciò discende che il condannato con decreto penale, senza proporre formale opposizione, deve depositare istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel termine perentorio di quindici giorni e - su richiesta contestuale - ha diritto a un termine fino a sessanta giorni per presentare il programma e la disponibilità dell'ente.

Allo spirare di detto termine ed in caso di esito favorevole, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, può respingere la richiesta ed emettere decreto di giudizio immediato

TESTO RIFORMATO

Art. 460 c.p.p. - *Requisiti del decreto di condanna.*

Il decreto di condanna contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
- c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
- d) il dispositivo, **con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);**
- e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
- f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
- g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;

h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

(*Omissis*)

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. **Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.**

L'art. 460 c.p.p., avente ad oggetto la previsione dei requisiti che deve avere il decreto penale di condanna, al comma 5, prevede espressamente che, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.

Sono direttamente consequenziali rispetto a detta disposizione le lettere d) ed h-ter) del comma 1 della citata norma, laddove è stabilito che il decreto penale di condanna deve contenere, in aggiunta rispetto agli altri requisiti già previsti, il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria, nel caso previsto dalla lett. h-ter), e l'avviso concernente la possibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

Inoltre, il comma 1 lett. h-bis) prevede che il decreto penale di condanna deve altresì contenere l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il comma 5 dell'art. 460 c.p.p. prevede infine che l'estinzione del reato è subordinata non solo, secondo quanto già stabilito dalla normativa antecedente, alla mancata commissione, da parte del condannato, nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e di due anni, in caso di contravvenzione, di un delitto, ovvero di una contravvenzione della stessa indole, ma anche all'effettivo pagamento della pena pecuniaria.

TESTO RIFORMATO

Art. 461 c.p.p. – *Opposizione.*

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione **con le forme previste dall'articolo 582** nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

(*Omissis*)

TESTO RIFORMATO

Art. 462 c.p.p. – *Restituzione nel termine per proporre opposizione.*

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione ~~a norma dell'articolo 175~~ **degli articoli 175 e 175-bis.**

Per quel che attiene agli artt. 461 e 462 c.p.p., che disciplinano, rispettivamente, il giudizio di opposizione e la restituzione nel termine per proporre opposizione, il legislatore è intervenuto esclusivamente sotto due profili e, cioè, da un lato, prevedendo (art. 460, comma 1, c.p.p.) che

la presentazione dell'atto di opposizione da parte dell'imputato o del difensore nominato debba avvenire con le forme previste dall'art. 582 c.p.p. (norma, quest'ultima, che nella formulazione ultima, prevede che l'atto di impugnazione deve essere presentato con le modalità previste dall'art. 111-*bis* c.p.p., ossia mediante deposito telematico) nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto, ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente; e, dall'altro prevedendo (art. 462 c.p.p.) che l'imputato e la persona civilmente obbligati per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione non solo a norma dell'art. 175 c.p.p., così come modificato, ma anche a norma dell'art. 175-*bis* c.p.p., di nuova introduzione, ossia nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, l'art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, ha introdotto, dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 99 bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.

Da ciò discende che, mentre prima di detto decreto-legge, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del *tempus regit actum*, sarebbe stato corretto ancorare la data di entrata in vigore delle disposizioni in precedenza esaminate al 1° novembre 2022 (15° giorno dalla pubblicazione del D.L.vo n. 150/2022), a seguito dell'introduzione della specifica disciplina sopra riportata, la data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto dovrà essere individuata nel 30/12/2022.

La sospensione del procedimento con messa alla prova

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Lo scopo della riforma è quello di estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Il legislatore ha perseguito detto obiettivo, da un lato, consentendo l'accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all'art. 550, comma 2, c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore compatibili con l'istituto, e, dall'altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

ASPETTI SOSTANZIALI

L'aspetto di novità si collega non tanto ad un indiscriminato innalzamento del tetto massimo di pena per accedere alla MAP (fino a sei anni), ma all'individuazione di ulteriori e specifici reati, puniti con pena massima non superiore a sei anni, che si prestino particolarmente alla risocializzazione.

Ed infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa alla riforma (pag. 309), l'estensione viene operata in modo nominativo, e quindi selettivo, attraverso il richiamo ai reati individuati dal legislatore della riforma come passibili di citazione diretta (si veda la nuova formulazione dell'art. 550 c.p.p.). Solo per questi sarà possibile accedere alla messa alla prova.

ASPETTI PROCESSUALI

L'aspetto innovativo è collegato alla proposta di MAP formulata dal PM.

Sono previsti due casi:

- A) Istanza formulata in udienza (art. 464-bis, comma 1 c.p.p.) = l'imputato può chiedere termine (non superiore a venti giorni) per presentare la richiesta di messa alla prova. I termini di presentazione sono invariati per l'udienza preliminare, per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale di condanna.

Nella citazione diretta il termine decadenziale è fissato alla conclusione dell'udienza predibattimentale.

Sono previste specifiche modalità di formalizzare la volontà dell'imputato (con dichiarazioni ricevute dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore).

È inoltre prevista la possibilità di disporre percorsi di giustizia riparativa.

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 464-bis c.p.p. - <i>Sospensione del procedimento con messa alla prova.</i> 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. *** *** *** *** *** ***	Art. 464-bis c.p.p. - <i>Sospensione del procedimento con messa alla prova.</i> 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero , può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

<p>2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.</p> <p style="text-align: center;">*** *** *** ***</p> <p>3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:</p> <p>a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;</p> <p>b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;</p> <p>c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>	<p>2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.</p> <p>3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.</p> <p>4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:</p> <p>a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;</p> <p>b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;</p> <p>c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>
---	---

A) Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter1 c.p.p.) = la proposta è contenuta nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma (il Pubblico Ministero può avvalersi di UEPE per determinare la proposta). L'indagato può aderire nel termine di 20 giorni. Se così si determina, gli atti vengono trasmessi al GIP, con la formulazione dell'imputazione, il quale provvede richiedendo l'elaborazione del progetto, sempre che la proposta sia ammissibile, conforme ai requisiti procedurali e non si debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.

Viene dato avviso alla p.o. a cura del PM.

Si tratta di una procedura strutturata come cartolare (la p.o. può infatti depositare memorie una volta ricevuto l'avviso) ferma restando la possibilità per il giudice di fissare udienza camerale, se ritenuto opportuno, anche nel caso in cui sia necessario verificare la volontarietà dell'imputato.

Il giudice provvede con ordinanza, eventualmente in seguito all'udienza.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 464-ter.1. *Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari.*

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 150/2022, le disposizioni degli articoli 1 e 32 del medesimo decreto che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, c.p.p., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla

data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, c.p.p.

Tuttavia, detta specifica disciplina deve essere raccordata con quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, norma che ha introdotto nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 99-*bis*, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.

Udienza preliminare (artt. 416 ss. C.p.p.)

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

La finalità della riforma, in tema di udienza preliminare, risulta quella di concentrare nella fase predibattimentale una serie di controlli in ordine, in particolare, alla esatta individuazione della competenza territoriale nonché della corretta e precisa enunciazione del fatto oggetto di contestazione, in modo così da evitare successive indebite regressioni procedurali nel corso del giudizio e contenere così i tempi di definizione dei procedimenti; coerente con tale esigenza risultano poi le novità in tema di (nuovi) casi in cui l'imputato deve essere considerato presente e quelle che garantiscono maggior facilità per la costituzione di parte civile.

Così come, peraltro, anche la nuova regola di giudizio delineata dall'art. 425 c.p.p. risulta rispondere alla necessità che la celebrazione del dibattimento sia limitata ai casi in cui la previsione di condanna sia ragionevole.

APERTURA DELL'UDIENZA PRELIMINARE

La prima innovazione relativa alla disciplina dell'udienza preliminare è contenuta all'**art. 416 c.p.p.** ("*Presentazione della richiesta del pubblico ministero*"), ove è stato abrogato il **comma 2-bis**, già introdotto dalla l. n. 102/2006, che prevedeva che, in caso di procedimento per reati di cui all'art. 589, comma II c.p. (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero doveva essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini.

All'**art. 419 c.p.p.** ("*Atti introduttivi*"), poi, con riguardo all'avviso di fissazione del giorno, ora e luogo dell'udienza preliminare, viene implementato il novero degli avvisi da dare all'imputato in ordine alla possibilità di celebrazione del processo in sua assenza, mediante l'indicazione – oltre che dei già previsti artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies c.p.p. – anche dell'art. 420-sexies c.p.p., che ha introdotto, nella rinnovata formulazione della disciplina dell'assenza, la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Si prevede anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

TESTO RIFORMATO

Art. 420 c.p.p. - *Costituzione delle parti.*

(*Omissis*)

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

(*Omissis*)

All'art. **420 c.p.p.** ("*Costituzione delle parti*") vengono introdotti due nuovi commi, il 2-bis e il 2-ter.

Il **comma 2-bis** prevede che si procede alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato *"in caso di regolarità delle notificazioni"*, quando l'imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all'art. 420-ter (*"Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore"*); viene quindi ribadita con maggior forza la sequenza procedimentale per cui solo a seguito della positiva verifica della regolarità della notifica è possibile poi passare alla valutazione relativa alla procedibilità in assenza.

Il **comma 2-ter** ridefinisce invece i casi in cui l'imputato deve considerarsi presente, aggiungendo a quelli tradizionali e già previsti all'art. 420-bis, 3° comma c.p.p. dell'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive (ma, per entrambi i casi *"Salvo che la legge disponga diversamente"*), i casi in cui *"l'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"*.

Vanno poi segnalate due novità che, ancorché estranee al Titolo IX del Libro V del codice di rito, ove trova sede la disciplina dell'udienza preliminare, sono destinate a produrre effetti anche in relazione ad essa.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La prima attiene al *"Termine per la costituzione di parte civile"*, **art. 79 c.p.p.**; fermo restando che *"La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare"*, si specifica ora che tale termine è individuato *"prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti"*; è in ogni caso confermato, al comma II dell'art. 79 c.p.p., che il (nuovo) termine così precisato è stabilito a pena di decadenza.

Peraltro, per completezza, va osservato che all'**art. 78** (*"Formalità della costituzione di parte civile"*) è stato introdotto un nuovo **comma 1-bis**, volto a facilitare la costituzione mediante sostituzione, prevedendo che *"Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione"*.

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

La seconda novità rilevante anche per l'udienza preliminare è quella dal nuovo **art. 24-bis c.p.p.** (*"Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio"*).

La norma così introdotta prevede la facoltà del giudice di rimettere, anche d'ufficio, la questione concernente la competenza per territorio, alla Corte di Cassazione; in tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla Corte di Cassazione insieme agli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori; la novellata disciplina risulta quindi costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, pur con alcuni specifici adattamenti; in particolare, nel caso di risoluzione di conflitto di competenza, la Corte di Cassazione, se dichiara l'incompetenza del giudice procedente, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello competente – se diverso – nonché ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici e alle parti private.

Il termine entro il quale il giudice può disporre il rinvio è individuato dall'art. 24-bis c.p.p. in *"prima della conclusione dell'udienza preliminare"*; viene inoltre previsto al comma 6° dell'art. 24-bis c.p.p. che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere

contestualmente la remissione della decisione alla Corte di Cassazione, decade dalla possibilità di riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE

TESTO RIFORMATO

Art. 421 c.p.p. – *Discussione*.

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione, **se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**

1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato presente. Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

2. **Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.** Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

(Omissis)

Tornando alle novità previste nel Titolo IX, due innovazioni di significato attengono al controllo, in sede di udienza preliminare, in ordine alla contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, da un lato sotto il profilo della specificità e, dall'altro, in ordine alla sua corrispondenza alle risultanze degli atti di indagine, con previsione di specifici ed immediati rimedi.

Quanto al primo profilo, all'**art. 421 c.p.p.** ("*Discussione*") commi 1 e 1-bis, è previsto che, conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prima di procedere alla discussione, il giudice, se rileva che la richiesta di rinvio a giudizio non presenta una "*enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge*" (art. 417, comma 1, lett. b c.p.p.), sentite le parti, deve invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione.

Qualora il pubblico ministero provveda alla riformulazione, l'imputazione modificata va inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se è presente in aula, anche mediante collegamento a distanza; se invece l'imputato non è presente, il giudice sospende il processo e rinvia a nuova udienza, disponendo la notifica del verbale contenente la nuova imputazione entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (art. 421, comma 1-bis c.p.p.).

Qualora, invece, il pubblico ministero non provveda alla riformulazione a seguito dell'invito, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 421, comma 1 c.p.p.).

TESTO RIFORMATO

Art. 423 c.p.p. – *Modificazione dell'imputazione.*

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e ~~la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.~~

1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis.

(Omissis)

Quanto al secondo profilo, l'**art. 423 c.p.p.** ("*Modifica dell'imputazione*"), fermo il già previsto potere del pubblico ministero di modificare la contestazione se nel corso dell'udienza preliminare il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero se emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1, lett. b) o una circostanza aggravante, viene ora previsto che se emerge che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.

Qualora il pubblico ministero provveda alla modifica dell'imputazione, si segue la sequenza già indicata prevista dal nuovo comma 1-bis dell'art. 421 c.p.p.

Qualora invece il pubblico ministero non provveda alla modifica o comunque "*se la difformità indicata permane*", anche il tal caso il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

La finalità di queste due innovazioni – si legge nella Relazione Illustrativa allo schema di d.l. recante attuazione della l. n. 134/2021 – è quella di "*rispondere all'esigenza della celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.*

*I nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell'**art. 429, comma 2-bis**, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 485»). L'abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare innanzi al GUP, poiché*

l'imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio".

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

Ulteriore innovazione è relativa all'**art. 422 c.p.p.** (*"Attività di integrazione probatoria del giudice"*), prevedendosi ora che nel caso in cui il giudice abbia disposto l'assunzione di una prova di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, è possibile disporre che l'esame si svolga a distanza se vi è una particolare disposizione di legge che lo prevede o se comunque le parti vi consentono.

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Rinnovata è anche la regola di giudizio per l'udienza preliminare, **art. 425 c.p.p.** (*"Sentenza di non luogo a procedere"*).

Fermo restando che il giudice pronuncia la predetta sentenza negli ordinari casi di cui al I comma, al comma III la previgente formulazione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti *"risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"* è sostituita con quella secondo cui il giudice pronuncia tale sentenza anche quando essi *"non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*.

Con tale formula, quindi, la regola di giudizio si allinea con quella prevista ora in tema di archiviazione ai sensi del novellato art. 408 c.p.p. che dispone che il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione *"quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca"*.

Quanto all' *"Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere"* (**art. 428 c.p.p.**), viene riscritto il comma 3-*quater* prevedendo che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative – non più solo a *"contravvenzioni"* punite con l'ammenda o con pena alternativa – ma a *"reati"* puniti con la sola *"pena pecuniaria o con pena alternativa"*.

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Quanto al *"Decreto che dispone il giudizio"* (**art. 429 c.p.p.**), è ora previsto che esso deve contenere anche, alla nuova **lett. d-bis**), l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; inoltre viene riscritta la **lett. f**), prevedendo che il decreto contiene *"l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento"*.

Sempre all'art. 429 c.p.p. viene infine soppresso il **comma 4**, che prevedeva che *"Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio"*.

Tale soppressione - si legge nella Relazione Illustrativa allo schema di d.l. recante attuazione della l. n. 134/2021 - è conseguenza della nuova disciplina in tema di assenza e, in particolare, dalla delega, *"la quale al punto d) prevede che il giudice verifica la rinuncia a comparire dell'imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza "all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio"*. Di conseguenza - continua la Relazione Illustrativa - *quel che accade attualmente, per cui vi è una verifica dell'assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio deve essere escluso.*

Questa scelta, d'altro canto, muove dall'assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. E' rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato.

In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies".

NORME TRANSITORIE

Quanto al momento di **entrata in vigore** e applicazione di queste nuove norme in tema di udienza preliminare, in forza di quanto previsto dall'art. 6 d.l. n. 162/2022, che ha introdotto nel decreto legislativo n. 150/2022, l'art. 99-bis, essa è prevista per il 30 dicembre 2022.

ASSENZA DELL'IMPUTATO (ART. 420-BIS C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato.</p> <p>1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.</p> <p>*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedi- mento o di atti del medesimo.</p> <p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.</p> <p>4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.</p>	<p>Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell'imputato.</p> <p>1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza: a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.</p> <p>2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.</p> <p>***</p> <p>3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.</p> <p>***</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.</p> <p>*** ***</p>

Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-*quater*, il giudice dell'udienza preliminare dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati.

Inoltre, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, se, prima della decisione, l'imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare, restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE (ART. 420-TER C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 420-<i>ter</i> c.p.p. - <i>Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</i></p> <p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. (<i>Omissis</i>)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. (<i>Omissis</i>)</p>	<p>Art. 420-<i>ter</i> c.p.p. - <i>Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</i></p> <p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza all'imputato che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. (<i>Omissis</i>)</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. (<i>Omissis</i>)</p>

Gli interventi sull'art. 420-*ter* sono diretti a uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull'assunto che l'impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l'impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, c.p.p. (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all'imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 484 C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 484 c.p.p. - <i>Costituzione delle parti.</i></p> <p>1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (<i>Omissis</i>)</p> <p>2-<i>bis</i>. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-<i>bis</i>, 420-<i>ter</i>, 420-<i>quater</i> e 420-<i>quinquies</i>.</p>	<p>Art. 484 c.p.p. - <i>Costituzione delle parti.</i></p> <p>1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (<i>Omissis</i>)</p> <p>2-<i>bis</i>. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-<i>bis</i>, 420-<i>ter</i>, 420-<i>quater</i> e 420-<i>quinquies</i> dell'articolo 420-<i>ter</i> e, nei casi in cui manca l'udienza</p>

preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

Con la modifica normativa in questione, viene meno la disciplina finora in vigore che prevedeva la verifica dell'assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio.

Questa scelta muove dall'assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto a un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. E' rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato.

In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Qualora, invece, l'udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l'allontanamento dell'imputato dall'udienza.

RIMEDI PER L'IMPUTATO CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO IN ASSENZA NELL'UDIENZA PRELIMINARE (ART. 489 C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 489 c.p.p. – <i>Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell'udienza preliminare.</i></p> <p>1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.</p> <p>*** *** *** *** *** *** ***</p> <p>2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.</p> <p>*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</p>	<p>Art. 489 c.p.p. - Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell'udienza preliminare.</p> <p>1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.</p> <p>2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.</p>

***	2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

In relazione alla fase dibattimentale, applicando il predetto sistema dei rimedi, si è previsto, per prima cosa, che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis c.p.p., il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall'imputato presente (nel qual caso, però, al medesimo è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l'imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

Accanto al rimedio per l'ipotesi in cui l'assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i casi in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, trova applicazione il generale principio del *tempus regit actum*, dovendosi ritenere che le norme in questione entrino in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).

È stato, comunque, previsto che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti.

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

Art. 420-*quater* c.p.p. e ss.

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma è quello di prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere, stabilendo, altresì, che, fino alla scadenza del doppio dei termini individuati nell'articolo 157 c.p., una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DEL PROCESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO (ART. 420-QUATER C.P.P.)

TESTO RIFORMATO

Art. 420-*quater* c.p.p. - ***Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.***

1. In caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter*, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì; a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-*ter*, si procederà in sua assenza e la stessa sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma

6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

La nuova pronuncia di cui all'art. 420-*quater* definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato.

Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione.

Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.

Sul punto, è stato effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche -con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p.- la prescrizione resta sospesa.

Il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'esplicito avviso della riapertura del processo. Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, alla successiva ripresa del procedimento, possano presentarsi problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà. Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l'udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno; b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno.

In ragione della circostanza che la sentenza di non luogo a procedere è una pronuncia del tutto *sui generis*, in quanto destinata, nella sua fisiologia, ad essere revocata, è divenuto necessario disciplinare gli effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, nonché su quei provvedimenti che sono adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all'accertamento in corso (come i sequestri probatori). Peraltro, rispetto all'ipotesi più grave (quella in cui sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza) sono state previste opportune deroghe alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere. In ragione di ciò, si è stabilito che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 300 c.p.p., le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile. In modo connesso si è dovuto disciplinare con un'apposita modalità la ripresa dell'udienza, almeno per il caso in cui ad essere rintracciato sia un soggetto ricercato (anche) per l'applicazione di una misura custodiale.

ATTI URGENTI (ART. 420-QUINQUIES C.P.P.)

TESTO RIFORMATO

Art. 420-*quinquies* c.p.p. - **Atti urgenti.**

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater* sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater* resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-*quater*.

Si prevede che, mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. A tal fine si è previsto di fare rinvio alla disciplina dell'incidente probatorio.

REVOCA DELLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DEL PROCESSO (ART. 420-*SEXIES* C.P.P.)

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 420-*sexies* c.p.p. - *Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.*

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater*, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria comunica alla persona rintracciata che sia rimasta priva del difensore che lo assisteva nel giudizio concluso con la sentenza, e che non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, le generalità di un difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, e provvede ai sensi dell'articolo 161. In ogni caso avvisa la persona rintracciata che al difensore sarà notificata la data dell'udienza individuata ai sensi del comma 1. Di tutte le attività e gli avvisi ciò è redatto verbale.

3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 4, lett. b) i). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-*quater* comma 4, lettera b) i), il giudice procede alla regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-*ter*, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 1, lettera a).

6. Nei casi di cui all'articolo 420-*quater*, comma 7, quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato sottoposto a misura cautelare, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-*bis* e 420-*ter*.

Nel caso in cui la polizia giudiziaria rintracci il destinatario della sentenza, procederà alla notifica della stessa, fornendo ulteriori informazioni sulla riapertura del processo e dando avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini predetti.

FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA RIAPERTURA DEL PROCESSO (ART. 132-*TER* DISP. ATT. C.P.P.)

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 132-*ter* disp. att. c.p.p. - *Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo.*

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, nonché alla celebrazione dei processi

nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

ADEMPIMENTI IN CASO SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCATA CONOSCENZA (ART. 143-BIS DISP. ATT. C.P.P.)

TESTO RIFORMATO

Art. 143-bis disp. att. c.p.p. - *Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.*

1. ~~Quando il giudice dispone la trasmissione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi~~ **Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione** alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore di questa parte della riforma, è stato previsto - dall'art. 89 del D.L.vo n. 150/2022 - che le nuove disposizioni relative alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, trovino applicazione quando il procedimento era già sospeso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato, con applicazione delle norme conseguenti.

Si chiarisce che, nei procedimenti che proseguono con il "vecchio rito", si continuerà ad applicare anche la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione all'effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche.

Si è anche disciplinata l'ipotesi di quei procedimenti, aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, che, pur proseguendo con il "vecchio rito", non godono del limite massimo della sospensione della prescrizione previsto dal regime precedente, perché abrogato con la legge 134/2021 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021). Per questi casi si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione oggi introdotto con il nuovo ultimo comma dell'art. 159.

Identica previsione è stata estesa alle ipotesi di sospensione già disposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che, naturalmente, il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.

La nuova udienza predibattimentale dinanzi al GM

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma è quello di introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. e, allo stesso tempo, istituzionalizzare e disciplinare all'interno del codice di procedura penale la c.d. udienza filtro, ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata dinanzi al GM esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l'ammissione ai riti alternativi e deflattivi.

L'udienza predibattimentale, così viene denominata, è concepita come un'udienza in camera di consiglio e, pertanto, più agile e informale. Dovrà essere organizzata, appunto, come udienza camerale, con la partecipazione delle sole parti necessarie e interessate al singolo processo e con verbalizzazione sommaria.

Queste nuove modalità permetteranno da un lato la riduzione delle spese di registrazione e trascrizione, dall'altro la razionalizzazione nell'utilizzo delle aule dibattimentali (che risulteranno riservate alla trattazione dibattimentale dei processi per cui si svolgerà il giudizio ordinario o per i processi trasmessi a seguito di udienza preliminare).

CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO EX ART. 550 C.P.P.

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 550 c.p.p. - <i>Casi di citazione diretta a giudizio.</i> (<i>Omissis</i>)</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:</p> <p>a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;</p> <p>b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;</p> <p>c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;</p> <p>d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;</p> <p>e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;</p> <p>e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;</p> <p>f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;</p> <p>g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>	<p>Art. 550 c.p.p. - <i>Casi di citazione diretta a giudizio.</i> (<i>Omissis</i>)</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia</p> <p>riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti:</p> <p>a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p>

	<p>c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</p> <p>d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>e) dall'articolo 55-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>f) dagli articoli 5, comma 8-<i>bis</i>, 10, comma 2-<i>quater</i>, 13, comma 13-<i>bis</i>, e 26-<i>bis</i>, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (<i>Omissis</i>)</p>
--	--

Risultano estese le fattispecie per cui è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione a giudizio diretta (sul punto la legge delega prevedeva l'estensione per delitti puniti fino a sei anni di reclusione per i quali non vi fossero rilevanti difficoltà di accertamento).

Pertanto, accanto al comma 1° che resta invariato e prevede la soglia generale dei delitti puniti fino a quattro anni di reclusione, al comma 2° è stata ampliata l'elencazione con riferimento alle specifiche ipotesi di reato, venendo a ricomprendere, per esempio, il reato di cui all'art. 495 c.p. e il reato di cui all'art. 646 c.p. (per i quali, quindi, non sarà più necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, come appare più che mai ragionevole e opportuno).

IL NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EX ART. 552 C.P.P.

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 552 c.p.p. - <i>Decreto di citazione a giudizio.</i></p> <p>1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:</p> <p>a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;</p> <p>b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;</p> <p>c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;</p> <p>d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;</p>	<p>Art. 552 c.p.p. - <i>Decreto di citazione a giudizio.</i></p> <p>1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:</p> <p>a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;</p> <p>b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;</p> <p>c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;</p> <p>d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con</p>

<p style="text-align: center;">***</p> <p>e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;</p> <p>f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;</p> <p>g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;</p> <p>h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.</p> <p style="text-align: center;">*** *** ***</p> <p>1-<i>bis</i>. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.</p> <p>4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.</p>	<p>l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;</p> <p>e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;</p> <p>f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;</p> <p>g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;</p> <p>h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;</p> <p>h-bis) l'informazione all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.</p> <p>1-<i>bis</i>. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590 bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, a pena di nullità, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.</p> <p>4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.</p>
--	--

Nei casi indicati dall'art. 550 c.p., come novellato, il P.M. esercita l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, che dovrà necessariamente contenere ai sensi dell'art. 552 lett. d) c.p.p. l'indicazione del Giudice competente **per l'udienza di comparizione predibattimentale**. Inoltre, detto decreto dovrà contenere gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438, 444 e 464-*bis* c.p.p. nei termini di cui all'art. 554 ter comma 2 c.p.p., l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del Giudice, nonché l'informazione della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa (v. art. 552 lett. f), g) e h)*bis* c.p.p.).

Rimane il termine della notifica del decreto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 552 comma 3 c.p.p., almeno sessanta giorni prima dell'udienza predibattimentale.

L'art. 553 c.p.p. dispone che il P.M. formi il fascicolo per il dibattimento e lo trasmetta al Giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto, unitamente al fascicolo di cui all'art. 416

comma 2 c.p.p. (ossia ci sarà la trasmissione di un duplice fascicolo: quello del dibattimento e quello delle indagini preliminari).

L'UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA EX
ART. 554-BIS C.P.P.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 554-bis c.p.p. - *Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.*

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara con ordinanza la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Quando il pubblico modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se a seguito della modifica dell'imputazione il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

L'udienza di comparizione predibattimentale:

- Si svolge in camera di consiglio;
- Richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato;
- Prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l'imputato non sia presente, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.;
- Affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., che devono essere decise "immediatamente" e non potranno essere riproposte all'udienza dibattimentale; nello stesso termine può essere disposto, d'ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.;
- Prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;
- Dispone che il Giudice, anche d'ufficio, verifichi che l'imputazione rispetti i parametri di cui all'art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l'enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati;
- Il Giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l'imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;
- Nel caso di modifica dell'imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all'imputato non presente (almeno 10 giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell'udienza e sospensione del processo;
- Il verbale è redatto in forma riassuntiva.

I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE NELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE EX ART. 554-TER C.P.P.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 554-ter c.p.p. - *Provvedimenti del giudice.*

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis commi 2 e 3.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice

diverso e dispone la restituzione al pubblico ministero del fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

4. Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Il GM dell'udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.

Inoltre, è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, e questa è un'importante novità introdotta sulla base della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M. e che avvicina l'udienza predibattimentale all'udienza preliminare dinanzi al GUP, "anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna". Sul punto appaiono applicabili i parametri normativi e di formazione giurisprudenziale sulla analoga pronuncia ex art. 425 c.p.p., che dovranno essere ampliati sulla base di una valutazione logico-giuridica affidata al Giudice e che comporti una previsione di mancata sentenza di condanna.

È prevista una ipotesi di rinvio dell'udienza predibattimentale nel caso in cui l'imputato e il P.M. concordino l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 e la decisione non sia immediatamente possibile; in tal caso, infatti, il GM potrà sospendere l'udienza e rinviarla (non oltre il sessantesimo giorno) dando avviso anche all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Da segnalare come ai sensi del nuovo art. 20-*bis* c.p. rubricato "Pene sostitutive delle pene detentive brevi" è stata ampliato l'ambito di applicazione delle pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, in quanto la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna fino a quattro anni, il lavoro di pubblica utilità fino a tre anni, la pena pecuniaria fino ad un anno.

Infine, ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso, in un termine non inferiore a venti giorni, e dispone la restituzione del fascicolo formato ai sensi dell'art. 416 comma 2 c.p.p. al P.M.

Ai sensi dell'art. 554-*quinquies* c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del *tempus regit actum* si può ritenere che dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99-*bis* del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022) l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei casi di citazione diretta dovrà essere effettuato mediante il nuovo decreto di citazione dinanzi al Giudice Monocratico per l'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 552 lett. d) c.p.p., secondo la nuova formula prevista e con la previsione dei nuovi avvisi (per es. quello che il fascicolo sarà depositato presso la Cancelleria del Giudice e non più della Procura oppure della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa).

In questo senso si è pronunciata la Circolare del Ministero della Giustizia datata 20.10.2022 ove afferma: *"l'avvenuto esercizio dell'azione penale costituisce lo spartiacque della fase procedimentale e, quindi, può essere inteso come punto di riferimento per operare la selezione degli affari soggetti alla previgente o alla nuova disciplina processuale"*.

Disciplina del dibattimento Art. 477 e ss. cpp

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

La riforma innova fortemente la disciplina del dibattimento, da un lato eliminando norme rivelatesi inapplicabili o inefficienti, dall'altro adattando il dibattimento alle altre numerose modifiche del codice di procedura. Le nuove norme riguardano il calendario delle udienze, la verbalizzazione, la disciplina quando è assente l'udienza preliminare, la richiesta e assunzione dei mezzi di prova, le nuove contestazioni.

CALENDARIO DELLE UDIENZE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 477 c.p.p. - *Durata e organizzazione del dibattimento.*

1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, **dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.**

(*Omissis*)

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 145 disp. att. c.p.p. - *Comparizioni dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.*
(*Omissis*)

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, **stabilisce** il giorno in cui ciascuna parte deve comparire.

L'art. 477 c.p.p. prevedeva che il dibattimento si svolgesse in una sola udienza, con eventuale rinvio al giorno seguente; l'art. 145 disp. att. c.p.p. stabiliva che in caso di prosecuzione, il presidente aveva facoltà di stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Nella nuova disciplina viene modificato l'art. 477, dedicandolo alla "organizzazione del processo", superando la anacronistica e mai applicata disciplina previgente: dopo l'ammissione delle prove, si stabilisce il calendario (ma si richiede la celerità e la concentrazione) indicando per ogni udienza l'attività prevista; in particolare stabilendo il giorno in cui ogni persona deve comparire.

Si osserva che la norma non tiene conto dei carichi e delle imprevedibili vicende del processo (basta una malattia o uno sciopero...) per cui nei processi complessi rimarrà lettera morta, al di là delle esortazioni di facciata.

REDAZIONE DEL VERBALE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 483 c.p.p. - *Sottoscrizione e trascrizione del verbale.*
(*Omissis*)

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità previste dall'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

(*Omissis*)

L'art. 483 c.p.p. prevedeva che il verbale di udienza sia redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale, poi presentato al Presidente per il visto. Nella nuova disciplina il verbale cartaceo è sostituito da quello telematico.

Disciplina transitoria: le norme si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023 (art. 87 del D.L.vo n. 150/2022).

COSTITUZIONE DELLE PARTI

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 484 c.p.p. - *Costituzione delle parti.*

(*Omissis*)

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dell'articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

(*Omissis*)

L'art. 484 c.p.p. dispone l'applicazione nel dibattimento delle norme in materia di assenza, impedimento, non reperimento, ricerche dell'imputato e sospensione del processo. Nella nuova disciplina si distingue a seconda che il procedimento sia passato attraverso l'udienza preliminare o no. Se vi è stata, il processo prosegue con la posizione processuale dichiarata nell'udienza preliminare e si applica solo l'art. 420-ter, cioè i casi in cui ad una udienza vi sia l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. È invece razionalizzata – richiamando la disciplina prevista per l'udienza preliminare – la disciplina dell'instaurazione del rapporto processuale nei casi in cui manca l'udienza preliminare.

IMPURATO CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO IN ASSENZA NELL'UDIENZA PRELIMINARE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 489 c.p.p. - **Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.**

1. ~~L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.~~ **Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.**

2. ~~Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.~~ **La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.**

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto

intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Le nuove norme riformano radicalmente la disciplina e sostituiscono quasi integralmente la preesistente prevedendo i "Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare"; è razionalizzata la disciplina dell'instaurazione del rapporto processuale.

Nuova disciplina:

- L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni spontanee previste dall'articolo 494.
- Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis (che rinnova profondamente la disciplina dell'assenza dell'imputato) il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.
- Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dai primi tre commi del nuovo articolo 420-bis (rinuncia espressa a comparire, scelta volontaria di non comparire, latitanza) è rimesso nel termine per formulare le richieste di abbreviato e patteggiamento.
- La nullità è sanata se non è eccepita dall'imputato presente; ma egli ha la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto.
- In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.
- Fuori dei casi di nullità, rimangono validi gli atti compiuti regolarmente; l'imputato è rimesso in termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo se: a) prova di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento; o b) fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo nei casi in cui si è proceduto per assenza volontaria e latitanza.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE PROVE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 493 c.p.p. - *Richieste di prova.*

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, **illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.**

(Omissis)

Nuova disciplina: l'ammissibilità può essere illustrata esclusivamente per le prove non disciplinate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti. La modifica enfatizza l'introduzione di «un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti» al duplice fine di "evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l'istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro"; e evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un'occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione.

Considerata la prassi consolidata, appare la superfluità delle norme.

MUTAMENTO DEL GIUDICE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 495 c.p.p. – *Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.*

(*Omissis*)

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

(*Omissis*)

La sentenza delle Sezioni unite n. 41736/19, Bajrami, aveva stabilito che «l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto» ma doveva in quest'ultimo caso indicare «specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa».

Con la nuova disciplina, dopo il mutamento del giudice, si deve ripartire dall'apertura del dibattimento (vige ancora l'art. 525 cod. proc. pen.); la parte può richiedere la rinnovazione delle prove assunte dal giudice precedente. Il nuovo giudice: a) può rigettare la richiesta se il precedente esame è stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva (modalità che già è in uso nella stragrande maggioranza dei tribunali); b) in mancanza della documentazione sopra richiamata, deve disporre l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel contraddittorio con la persona imputata; c) può disporre in ogni caso la rinnovazione dell'esame quando la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Non è chiaro se le parti possono richiedere nuove prove ex art. 493, come prevedeva la sentenza Bajrami, ma l'interpretazione sistematica è in senso affermativo; non è chiaro quali siano le specifiche esigenze (del giudice o delle parti) che motivano la rinnovazione anche della prova documentata.

Disciplina transitoria: non è previsto un regime intertemporale per la regola della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice (salvo videoregistrazione); di conseguenza sembrerebbe applicabile il principio *tempus regit actum*, con applicazione della disciplina ai processi in corso (con i limiti disegnati dalla sentenza Bajrami). Tuttavia, la legge prevede che la ripresa audiovisiva (art. 30 comma 1 lett. B) diventa obbligatoria solo decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto (art. 94): quindi l'interpretazione razionale è quella, in mancanza della ripresa audiovisiva, di riconoscere il diritto della parte alla rinnovazione delle prove assunte solo dal momento – 30.12.2023 – in cui sorge l'obbligo di videoregistrazione.

ASSUNZIONE DELLE PROVE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 496 c.p.p. – *Ordine e modalità dell'assunzione delle prove.*

(*Omissis*)

2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

L'art. 496 disciplina l'ordine nell'assunzione delle prove, che la riforma lascia intatta. Viene aggiunta una norma - comma 2-bis - che riguarda le *modalità* di assunzione. La nuova modalità

rientra fra i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza (Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega). Il nuovo art. 133-ter c.p.p. regola le modalità e garanzie della partecipazione a distanza.

ESAME DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 501 c.p.p. - *Esame dei periti e dei consulenti tecnici.*
(*Omissis*)

1-bis Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima l'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter**, che possono essere acquisite anche di ufficio.

Nuova disciplina: si introduce il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche (per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato), nel termine di sette giorni prima dell'udienza. Non vi è però alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica. La facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1-bis e 1-ter.

REDAZIONE DEL VERBALE DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 510 c.p.p. - *Verbale di assunzione dei mezzi di prova.*
(*Omissis*)

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva.

(*Omissis*)

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

Nella nuova disciplina, l'art. 510 del codice diviene norma centrale del sistema di redazione del verbale, nel cui ambito si è prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione). Questa la disciplina:

- comma 2 (invariato): l'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame, *riproducendo integralmente* in forma diretta le domande e le risposte delle persone esaminate;
- comma 2-bis (nuovo): gli esami sono documentati *anche* con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione odi personale tecnico;
- comma 3-bis (nuovo): la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

È fatto salvo il limite della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

DIRITTI DELLE PARTI IN CASO DI NUOVE CONTESTAZIONI

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 519 c.p.p. - *Diritti delle parti.*

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e **formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

2. **Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

(*Omissis*)

Per generalizzare il diritto dell'imputato ad accedere ai riti premiali, si prevede che, in caso di nuove contestazioni, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; e che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. Sono perciò previsti due interventi:

- quello "informativo" all'art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all'imputato in caso di modifica dell'accusa;
- quello "attributivo" del potere all'art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 520 c.p.p. - *Nuove contestazioni all'imputato assente **non presente.***

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato **non presente fisicamente in udienza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, **con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

2. **In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.**

La modifica all'art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all'imputato non presente, è conseguente alla modifica all'art. 519. La nuova garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia presente in udienza fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba considerarsi presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (vedi modifiche apportate all'art. 420 c.p.p.).

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva applicazione di questa parte della riforma, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del *tempus regit actum* l'entrata in vigore è alla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).

Solo in relazione al nuovo art. 510 c.p.p. si dispone, con la norma transitoria di cui all'art. 94 del decreto, che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso. In relazione all'art. 483 c.p.p., le norme si applicano a partire dal quindicesimo

giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023 (art. 87 del D.L.vo n. 150/2022).

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Art. 20-bis c.p., artt. 53 ss. L. 689/81 e art. 545-bis c.p.p.

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla Legge speciale n. 689/1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria.

L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione. Ne dovrebbe conseguire l'alleggerimento del carico della magistratura di sorveglianza, e, sul versante penitenziario, la riduzione del sovraffollamento carcerario, evitando l'ingresso in carcere dei condannati, con incentivazione di misure volte alla risocializzazione del condannato.

ART. 20-BIS C.P. E ART. 53 L. 689/81: TIPOLOGIE DI PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi.

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;**
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;**
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.**

2. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

4. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 53 L. 689/1981 - <i>Sostituzione di pene detentive brevi.</i> 1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.	Art. 53 L. 689/1981- <i>Il giudice delle pene detentive brevi.</i> 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale , quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare ; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di

<p>*** *** *** *** *** ***</p> <p>2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.</p> <p>3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.</p> <p>4. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.</p>	<p>pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.</p> <p>2. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applica l'articolo 459, commi 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale.</p> <p>*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.</p> <p>*** ***</p>
--	---

Il giudice della cognizione potrà irrogare, con sentenza di condanna o di applicazione della pena:

- la **semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni**;
- il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni**;
- la **pena pecuniaria sostitutiva** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno**

La principale innovazione, accanto al *nomen iuris* (non più "sanzioni" ma "pene" sostitutive), consiste nell'**estensione dei limiti di pena** che ammettono la sostituzione, aumentati da due a quattro anni, con gradazione delle sanzioni applicabili in base all'entità della pena.

Inoltre sono abrogate la **semidetenzione e la libertà controllata**, sostituite dalla semilibertà e dalla detenzione domiciliare sostitutive, mutate dal novero delle misure alternative alla detenzione, applicate dal giudice di sorveglianza.

I **LPU** sono introdotti quale sanzione sostitutiva generalizzata, non più applicabile soltanto a determinate fattispecie (quali le contravvenzioni della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, 186, co. 9-*bis* d.lgs. n. 285/1992 e 187, co. 8-*bis* d.lgs. n. 285/1992, e i reati in materia di stupefacenti, art. 73, co. 5-*bis* d.P.R. n. 309/1990), ma per tutti i reati per i quali sia stata irrogata una pena non superiore a tre anni.

La riforma, inoltre, consente che anche il G.I.P., in sede di emissione del decreto penale di condanna, su richiesta dell'indagato o del condannato, possa sostituire la **pena detentiva determinata entro il limite di un anno**, oltre che con la pena pecuniaria, **con il lavoro di pubblica utilità**.

Al riguardo trovano applicazione i commi 3-*bis* e il nuovo 3-*ter* dell'art. 459 c.p.p., che prevedono, rispettivamente, i criteri di ragguglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in sede di emissione del decreto penale di condanna e la possibilità per il condannato, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, di proporre istanza di sostituzione con i LPU.

Infine, la **pena pecuniaria sostitutiva** può essere applicata in caso di pena detentiva fino ad 1 anno (e non più sei mesi).

LA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELLE NUOVE PENE SOSTITUTIVE: ARTT. 53 ss. L. 689/81 e 545-*bis* c.p.p.

La capillarità della riforma non consente, in questa sede, un richiamo integrale alle norme della **Legge 689/1981**, cui si fa rinvio. Di seguito verranno, quindi, illustrati i tratti principali della disciplina sostanziale e processuale delle pene sostitutive.

1. LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI PENA

L'art. 53, u.c. prevede si debba tenere conto, ai fini della **determinazione dei limiti di pena detentiva**, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli **aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 c.p. per concorso formale di reati e continuazione**.

2. LA SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA E LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

L'art. 55 disciplina la **semilibertà sostitutiva**. La pena è così strutturata: obbligo di permanenza di almeno otto ore in istituto di pena e, per il restante tempo, impegno del condannato in attività risocializzanti (studio, lavoro, formazione, ecc...), secondo un programma concordato con l'UEPE (cfr. sul punto l'art. 545-*bis* c.p.p., § 10).

L'art. 56 prevede la **detenzione domiciliare sostitutiva**, che comporta l'obbligo di permanenza nel luogo di privata dimora o in luogo di cura, comunità o casa famiglia, per non meno di dodici ore al giorno, tenuto conto delle esigenze familiari, di studio, formazione, lavoro e salute, con facoltà per il condannato di allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute.

La detenzione domiciliare può essere rafforzata dalla previsione di **procedure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**, qualora ritenuti dal giudice necessari per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa.

L'indisponibilità di tali mezzi, tuttavia, non può ritardare l'esecuzione della pena. Sarà necessario verificare, quindi, se i dispositivi siano immediatamente disponibili, laddove la pena sia ritenuta congrua solo con l'applicazione degli stessi.

Le pene in esame potrebbero non avere fortuna nella prassi, non risultando appetibili né in sede di patteggiamento, né all'esito del dibattimento, a seguito della pronuncia di un dispositivo di condanna a pena detentiva superiore ai tre anni ed inferiore o uguale a quattro anni, ovvero al limite previsto per la sostituzione.

Si osserva, infatti, che le pene fino a tre anni possono essere sostituite con i LPU, mentre rimane tuttora accessibile al condannato ad una pena superiore ai tre anni, ma inferiore ai quattro (sostituibile solo con semilibertà e detenzione domiciliare) la più appetibile misura alternativa dell'affidamento in prova, da richiedere al Tribunale di sorveglianza a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Il successivo **art. 67**, inoltre, **vieta l'applicazione delle misure alternative ai condannati con pene sostitutive**, salvo quanto previsto dal nuovo comma 3-ter dell'art. 47 ord. pen., che prevede che con l'applicazione della semidetenzione o semilibertà sostitutive non vi sarà possibilità di chiedere l'affidamento in prova se non nei casi in cui il condannato *"dopo l'espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"*.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 59, i reati c.d. ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4-bis l. ord. pen. precludono altresì la sostituzione della pena (cfr. § 8).

3. I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'**art. 56-bis** riprende la nozione di LPU dall'art. **54, comma 2 D. Lgs. 274/2000**, definendoli come una *"prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato"*.

Riguardo al **luogo di esecuzione** della prestazione lavorativa, si prevede che il lavoro debba essere svolto "di regola" nella regione in cui risiede il condannato.

Quanto alla **durata**, la prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere.

Ai fini del **computo della pena**, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Si specifica che la prestazione lavorativa non debba pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

In caso di risarcimento del danno o di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, è prevista la **revoca della confisca** eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria.

L'articolo in esame demanda ad un **decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata**, la definizione delle **modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità**.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo, entrando le nuove norme immediatamente in vigore, l'art. 56-bis prevede che si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (cfr. disciplina transitoria).

Oltre alle prevedibili difficoltà, di carattere pratico, legate al reperimento dell'ente disponibile allo svolgimento dei LPU (ricerca che si rivela già oggi difficoltosa nell'ambito della

predisposizione del programma di trattamento M.A.P.), una volta ottenuta tale disponibilità, si porrà altresì il problema dell'effettività della pena sostitutiva, attesa l'ineseguibilità dei lavori in pendenza di impugnazione della sentenza che li dispone e le possibili difficoltà di coordinamento con l'ente una volta terminato il giudizio di impugnazione con esito di conferma.

Al riguardo, l'**art. 593 c.p.p.** limita il problema della dilatazione dei tempi di esecuzione della sentenza, prevedendo la non appellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, che sono quindi soltanto ricorribili per cassazione.

4. PRESCRIZIONI COMUNI ALLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMILIBERTÀ, SEMIDETENZIONE E LPU

L'art. **56-ter** prevede **prescrizioni comuni**, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei LPU, quali, ad esempio, il divieto di tenere armi, di frequentare pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza, l'obbligo di dimora in un determinato territorio (di regola regionale), il ritiro del passaporto e la sospensione della validità all'espatrio di ogni altro documento equipollente, eventualmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

5. LA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

L'art. **56-quater** detta i **criteri di ragguglio della pena pecuniaria sostitutiva**, prevedendo che l'ammontare sia determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva.

Tale valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Si applica la possibilità di **pagamento rateale** prevista dall'**articolo 133-ter c.p.** (da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro) salva la possibilità di estinguere la pena, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

All'evidenza l'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva presuppone la disponibilità, da parte del giudice, di informazioni circa le predette "*condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare*".

6. DURATA DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMILIBERTÀ, DELLA DETENZIONE DOMICILIARE E DEI LPU

L'art. **57**, in punto di durata delle pene sostitutive, prevede che:

- **semilibertà e detenzione domiciliare** abbiano la stessa durata della pena detentiva irrogata;
- **LPU** abbiano durata corrispondente a quella della pena detentiva, secondo i parametri di ragguglio dell'art. **56-bis** (che sono quelli dell'art. **54 D. Lgs. 274/2000**: 1 giorno di LPU = 2 ore di lavoro, con il limite di 8 ore giornaliere e da un minimo di 6 ad un massimo di 15 ore a settimana).

7. CRITERI DI SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA, ONERE DI MOTIVAZIONE E DISPOSTIVO

L'art. **58**, quanto alla **scelta della pena** e alla **motivazione** sul punto, prevede il potere discrezionale del giudice, che individua la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale.

Il giudice è chiamato a motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva. In particolare, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni o di un anno, l'applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare deve essere motivata,

indicando le ragioni per cui non sono idonei, nel caso concreto, rispettivamente i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

Nel compiere le valutazioni di cui sopra, il giudice dovrà tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato, secondo quanto prescritto dall'**art. 133 c.p.**. Dovrà inoltre tenere conto dell'età, della salute fisica o psichica, della condizione di maternità o (secondo quanto previsto dall'art. 47-*quinquies*, comma 7, legge n. 354 del 1975) di paternità dello stesso.

L'art. **61**, in punto di **formulazione del dispositivo**, prevede che il giudice, nel dispositivo della sentenza o del decreto penale, indichi la specie e la durata sia della pena sostituita, sia della pena sostitutiva ovvero, nel caso della pena sostitutiva pecuniaria, il suo ammontare.

8. SITUAZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 59, vi è divieto di applicazione di una pena sostitutiva per chi:

- a) ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della pena sostitutiva, effettuata per i motivi contemplati dall'articolo 66 della L. n. 689/81 (cfr. § 11) o ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive. In tali casi è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) non abbia proceduto al pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva, nei precedenti cinque anni. In tal caso sono comunque salvi i casi di conversione per insolvibilità del condannato disciplinati dagli articoli 71 e 103 della Legge n. 689/81;
- c) sia sottoposto a misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) sia imputato di uno dei reati per i quali non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (art. 4-*bis*, legge n. 354 del 1975), salvo il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323-*bis* c.p.

Quanto alla verifica della sussistenza delle situazioni ostative di cui alle lettere a), si osserva che l'art. **82**, in materia di modifiche in tema di provvedimenti iscrivibili nel certificato del casellario giudiziale, non prevede l'iscrizione dei provvedimenti di revoca delle sanzioni sostitutive, ma solo dei provvedimenti di conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento (cfr. § 11). Tuttavia, se la conversione non vi è ancora stata, nonostante l'inadempimento, nemmeno i provvedimenti di conversione saranno conoscibili dal giudice della cognizione, se non su segnalazione della parte interessata.

9. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E NON MENZIONE

Alla pena sostitutiva non è applicabile la sospensione condizionale della pena (art. **61-bis**), ma può essere concessa la non menzione (**art. 175 c.p.**, come modificato dall'art. 1 lett. n) del decreto legislativo delegato).

10. CONDANNA A PENA SOSTITUTIVA: ART. 545-BIS C.P.P.

ARTICOLO INTRODOTTO

Art. 545-bis c.p.p. - Condanna a pena sostitutiva.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa

un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo, integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

L'art. 545-bis c.p.p. disciplina la **fase applicativa delle pene sostitutive**, prevedendo la possibilità, per il giudice della cognizione, di sostituire la pena irrogata a seguito della lettura del dispositivo di condanna, secondo le seguenti modalità e scansioni processuali.

- i) Subito **dopo la lettura del dispositivo della sentenza** che applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, se ricorrono le condizioni – in astratto – per sostituire la pena detentiva breve con una pena sostitutiva di cui all'art. 53 legge n. 689/1981 (entità della pena, non concessione della sospensione condizionale, assenza delle cause ostative di cui all'art. 59, su cui v. *infra*), ne **dà avviso alle parti**.

Rispetto alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, l'imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) deve acconsentire alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. Quanto, invece, alla pena pecuniaria, sembrerebbe sufficiente la sussistenza delle sole condizioni materiali per l'adempimento ("*se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena*").

- ii) In mancanza degli elementi necessari per decidere immediatamente, il giudice, avvisate le parti e raccolto il consenso dell'imputato, dispone la **sospensione del processo** e la **fissazione di un'apposita udienza non oltre sessanta giorni**, con avviso alle parti e all'UEPE competente (per gli stessi motivi può essere sospeso il processo in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, nuovo comma 1-bis c.p.p. e di procedimento per decreto penale di condanna ex art. 459, nuovo comma 1-ter c.p.p.). Durante il periodo di sospensione, dovranno quindi pervenire al giudice dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna (o dalla polizia giudiziaria) tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato, oltre

al "programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente".

iii) All'udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice – lo stesso che ha disposto la condanna – deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall'UEPE (o dalla polizia giudiziaria) gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato:

- se il giudice ritiene di poter sostituire: integra il dispositivo "indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti";
- se il giudice ritiene di non poter sostituire, conferma il dispositivo.

Si rileva, allo stato e in attesa di un adeguamento delle strutture territoriali dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna, la ristrettezza delle tempistiche per ottenere le informazioni necessarie dall'UEPE che di regola necessita di un periodo ben più lungo di 60 giorni per l'elaborazione di un programma di trattamento nell'ambito del rito speciale della MAP³.

11. L'ESECUZIONE DELLE PENNE SOSTITUTIVE E LA MODIFICABILITÀ DELLE STESSE IN SEDE ESECUTIVA

La materia è disciplinata dagli artt. 62-64 e dall'art. 71.

In particolare, l'art. **62** prevede che **l'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare** sia curata dal magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a seguito della trasmissione della sentenza a cura del Pubblico Ministero.

Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

L'art. **63** descrive il procedimento di esecuzione della pena degli LPU, in cui sono coinvolti per la consegna del provvedimento all'imputato, l'ingiunzione al rispetto delle prescrizioni e la verifica del rispetto delle stesse, "l'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna".

L'UEPE è tenuto a relazionare periodicamente il giudice che ha applicato la pena sostitutiva e, all'esito dei lavori, quest'ultimo dovrà dichiarare eseguita la pena, estinto ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) e revocare la confisca ex art. 56-*bis*.

L'art. **64** disciplina le modalità di **modifica** -per comprovate ragioni- **delle prescrizioni**, prevedendo espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza in relazione alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, del giudice che ha applicato la pena sostitutiva, invece, in relazione ai lavori di pubblica utilità.

Gli artt. **71, 102 e 103** disciplinano, infine, l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, rinviando all'art. 660 c.p.p., che a sua volta demanda alle leggi e ai regolamenti l'esecuzione delle pene pecuniarie.

12. VICENDE ACCIDENTALI DELLE PENE SOSTITUTIVE IN FASE ESECUTIVA

La legge 689/1981, infine, così come novellata, prevede **la revoca** delle sanzioni sostitutive (**art. 66**), disposta dal giudice che ha applicato i lavori di pubblica utilità o dal magistrato di sorveglianza, in caso di **mancata esecuzione della pena sostitutiva**, ovvero di **violazione**

³ cfr. circolare 3/2022 del Ministero della Giustizia- Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, p. 11 ss., sul potenziamento del ruolo di assistenza dell'UEPE all'autorità giudiziaria nelle diverse fasi della predisposizione dei programmi e dell'esecuzione delle pene sostitutive.

grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, con conversione della parte residua nella pena sostituita o in pena sostitutiva più grave.

Il mancato pagamento della pena pecuniaria determina la conversione della stessa in semilibertà o semidetenzione sostitutiva, salvo l'inadempimento sia dovuto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, con conseguente conversione- in questo caso- della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità o di detenzione domiciliare sostitutiva (**art. 71**).

L'art. 72, inoltre, prevede la **responsabilità penale**, ai sensi dell'art. 385 c.p., del condannato alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, che si allontani dall'istituto di pena o dal domicilio per più di 12 ore senza giustificato motivo. Analogamente, la mancata presentazione presso il luogo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità ovvero il suo abbandono integra il reato di cui all'art. 56 D. Lgs. 274/2000, punito con la reclusione fino ad un anno.

Gli artt. **68** e **69** disciplinano la possibilità di sospensione delle pene e, per i condannati alla semilibertà e alla semidetenzione, di conseguire licenze.

In caso di **esecuzione di una pluralità di pene sostitutive concorrenti** si applicano i criteri di cui all'art. **70**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. **95** prevede che, **in quanto più favorevoli**, le nuove norme trovino **applicazione nei procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello nel momento di entrata in vigore**, quindi il 30 dicembre.

Per i **procedimenti pendenti in Cassazione** è previsto un termine di 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza per la proposizione al giudice dell'esecuzione, da parte del condannato a pena non superiore a 4 anni, di istanza di applicazione di una pena sostitutiva.

Ai condannati alle abrogate sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata è prevista l'applicazione della normativa previgente, salvo possibilità per i condannati alla semidetenzione di chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione della semilibertà, di contenuto analogo.

Infine, per quanto riguarda gli LPU, le modalità attuative sono demandate ad un decreto attuativo del Ministero (art. 56-*bis* L. 689/1991). Nelle more si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Le impugnazioni

DISCIPLINA GENERALE DELLE IMPUGNAZIONI: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell'impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria.

Le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 344-BIS C.P.P.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 573 c.p.p. - *Impugnazione per i soli interessi civili.*

1. L'impugnazione per **gli** interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 578 c.p.p. - *Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.*

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

Art. 578-ter. Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l'azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata.

1) condanna alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile

- il giudice dell'impugnazione rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado (utilizzabili le prove acquisite nel processo penale) (art. 578 co. 1-bis c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 co. 1-ter c.p.p.).

2) confisca (art. 578-ter)

- anche se l'azione penale è dichiarata improcedibile, è disposta comunque la confisca obbligatoria;
- se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (il sequestro cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili (art. 573 co. 1-bis c.p.p.) il giudice dell'impugnazione se l'impugnazione non è inammissibile rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado. Sono utilizzabili le prove acquisite nel processo penale) (art. 578 co. 1-bis c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 co. 1-ter c.p.p.).

FORMA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 581 c.p.p. - *Forma dell'impugnazione.*

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione.

ARTICOLO RIFORMATO

Art. 582 c.p.p. - *Presentazione dell'impugnazione.*

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato **mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis** nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. **Abrogato.**

Nuova disciplina

- l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581 co. 1 c.p.p.);
- con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-ter c.p.p.);
- per l'imputato giudicato in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-quater c.p.p.);
- deposito telematico (ai sensi dell'art. 111-bis cpp) obbligatorio per i difensori; le parti private possono presentarlo in forma analogica personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582 c.p.p.); conseguentemente vengono abrogati l'art. 582 comma 2 e l'art. 583 (questo comporta anche la modifica degli artt. 589, 591 e 595).
- i termini di impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (art. 585 c.p.p.);
- sentenze inappellabili:
 - le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593 co. 3 c.p.p.);
 - le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 593 co. 3 c.p.p.);
 - le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena dell'ammenda pecuniaria o con pena alternativa (art. 428 co. 3-quater – udienza preliminare - e 554 quater co 6 c.p.p. - udienza predibattimentale);
- rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado (dibattimento o abbreviato con integrazione probatoria – art. 603 comma 3-bis c.p.p.);

- rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 303 comma 3-ter anche quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater (rimessione in termini per assoluta impossibilità di comparire e mancata effettiva, incolpevole conoscenza del processo). Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3 (imputato latitante o volontariamente sottrattosi alla conoscenza del processo), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis (fatti/circostanze diversi o comunque necessario per specifiche esigenze).

TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello: vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato.

Vengono inseriti i nuovi artt. 598-bis e 598-ter, che introducono il nuovo istituto della "decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti". Si rinvia al testo dei due articoli per la disciplina, molto articolata, dell'udienza.

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (ART. 598-BIS)

La camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rappresenta il rito ordinario. Il comma 1 la introduce come trattazione ordinaria, cioè quella prevista salvo che sia diversamente stabilito e salva l'istanza di partecipazione dell'appellante o dell'imputato o del suo difensore.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria ed equivale alla lettura.

Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO CON PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (ART. 598-BIS)

È possibile però ottenere la trasformazione del rito dell'udienza prevedendo la presenza delle parti. Questo in due ipotesi: che la partecipazione sia richiesta dalle parti o che sia disposta d'ufficio dalla Corte d'appello.

- Ai sensi del comma 2, l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore;
- Ai sensi del comma 3, la corte può disporre d'ufficio di procedere con la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame.
- Ai sensi del comma 4, in ogni caso, la partecipazione è prevista quando la Corte ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603, comma 5.

In tutti questi casi la Corte indica le forme della camera di consiglio o dell'udienza pubblica e dispone le comunicazioni alle parti.

Ai sensi del nuovo art. 599, se l'udienza si svolge con la partecipazione delle parti le forme sono quelle previste dall'articolo 127, nei casi previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto sentenza pronunciata in abbreviato o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, giudizio di comparazione fra circostanze, applicabilità circostanze generiche, sanzioni sostitutive, sospensione della pena o non menzione.

Al di fuori di tali casi, si procede con udienza pubblica (art. 602 c.p.p.). È completamente rinnovata la procedura in caso si sia proceduto in assenza dell'imputato (art. 604 commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* cui si rinvia).

CONCORDATO ANCHE CON RINUNCIA AI MOTIVI DI APPELLO (ART. 599-BIS C.P.P.)

Prima della camera di consiglio della Corte d'appello, le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

Si rinvia all'art. 599-*bis*, in particolare ai co. 3 e 3-*bis* inseriti dalla riforma, per la modalità di procedere.

Si rinvia al nuovo art. 601 c.p.p. per gli atti preliminari al giudizio, con gli opportuni adattamenti a seconda che l'udienza si svolga con o senza la partecipazione delle parti.

PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Le modifiche all'art. 611 c.p.p. perseguono gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell'abbattimento dei tempi del processo, incentivando la celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio "cartolare", in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello.

La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.

Sempre l'obiettivo dell'abbattimento dei tempi del processo ha portato ad introdurre il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio.

RITO CAMERALE "NON PARTECIPATO" IN CASSAZIONE

La trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (si rinvia all'art. 611 c.p.p.)

La Corte di cassazione, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, può disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (art. 611 co. 1-*quater* e 1-*quinquies*).

Ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instaura preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza (art. 611 co. 2-*sexies*).

È prevista dall'art. 623 comma 1 *b-bis*) una nuova disciplina se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604 comma 5-*bis*.

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 24-BIS C.P.P.)

Il nuovo istituto è dettagliatamente disciplinato dall'art. 24-bis c.p.p. di nuova introduzione. I termini per la rimessione alla Corte di cassazione sono:

- prima della conclusione dell'udienza preliminare;
- o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 (questioni preliminari);
- entro il medesimo termine la parte può riproporre l'eccezione e la richiesta di rinvio pregiudiziale proposta (e non accolta) in sede di udienza preliminare.

Si evidenzia che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento (art. 24-bis co. 6).

Il rinvio pregiudiziale può essere disposto anche di ufficio dal giudice.

Il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

Il termine previsto dall'articolo 27 c.p.p. decorre dalla comunicazione di cui sopra.

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o) va nel senso di superare l'assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

Viene introdotto un TITOLO III-BIS - RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Il titolo III bis è composto dal solo articolo 628-bis, al quale si rinvia per l'articolata procedura, che può essere così sintetizzata.

Soggetto legittimato: il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza che ha proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione.

Presupposto: la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

Oggetto domanda: revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti

necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente.

In caso di accoglimento la Corte assume i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

RESCISSIONE DEL GIUDICATO (ART. 629-BIS)

Presupposto: che non vi siano le condizioni per attivare il rimedio per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo – art. 628-*bis* c.p.p.

Soggetto legittimato: il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-*bis*, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Giudice competente: Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. e se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

Si applicano gli articoli 635 c.p.p. (sospensione esecuzione pena o misura di sicurezza) e 640 c.p.p. (ricorribilità in cassazione) in tema di revisione.

La giustizia riparativa (artt. 42-67, d.lgs. 150/2022)

OBIETTIVI

La riforma introduce una disciplina prima di oggi sconosciuta, volta a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità, tramite la risoluzione mediata delle questioni derivanti dal reato.

DISCIPLINA

Cos'è? (art. 42 lett. a) => È un **programma** cui si accede **gratuitamente** che consente **alla persona indicata come autore dell'offesa** (definizione ex art. 42 lett. c), **alla vittima del reato** (definizione ex art. 42 lett. b) e agli **altri soggetti appartenenti alla comunità** di partecipare in modo **consensuale, attivo e volontario** alla **risoluzione delle questioni derivanti dal reato**, con **l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato** denominato **mediatore**.

Qual è l'obiettivo del programma? (43 comma 2) => il raggiungimento di un **esito riparativo**: un **accordo** finalizzato alla **riparazione dell'offesa** e idoneo a rappresentare **l'avvenuto riconoscimento reciproco** (quindi, riconoscimento della vittima del reato e responsabilizzazione della persona indicata come autore del reato) e la **possibilità di ricostruire la relazione** tra i partecipanti. L'esito riparativo può essere **simbolico** (dichiarazioni di scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o **materiale** (risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che sia portato a conseguenze ulteriori) (art. 56).

Chi cura il programma? (art. 42, lett. g) => **Centro per la giustizia riparativa**: una **struttura pubblica istituita presso gli enti locali** che si occupa della organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. All'interno di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituita la **Conferenza locale per la giustizia riparativa** (cui partecipano i rappresentanti del Ministero della Giustizia, dei Comuni Province e Città metropolitane presenti nel distretto). La Conferenza, sentiti il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sentiti anche i membri esperti della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, **individua**, mediante protocollo d'intesa, **uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa**. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 la Conferenza locale provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa erogata da soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con Ministero della giustizia (art. 92).

Per quali reati si può accedere al programma? (art. 44) => **tutte le fattispecie, a prescindere dalla gravità**.

Quando si può accedere al programma? (art. 44) => **in ogni stato e grado del procedimento penale**, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato.

Come si accede al programma? (art. 129-bis c.p.p.) => In ogni stato e grado del procedimento, il Giudice può disporre **l'invio** dell'imputato e della vittima del reato al **Centro per la giustizia riparativa di riferimento** per **l'avvio di un programma di giustizia riparativa con ordinanza** (nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato):

- **d'ufficio**
- **su richiesta dell'imputato** (espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale)
- **su richiesta della vittima** (espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale)

in ogni caso **prima dell'invio deve sentire le parti e i difensori**. La vittima deve essere sentita solo se il Giudice lo ritiene necessario.

Il Giudice dispone il rinvio in presenza di due requisiti:

- a) che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere **utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto** per cui si procede;
- b) **non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.**

Al termine dello svolgimento del programma: **il giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore**, che contiene la **descrizione delle attività svolte** e **l'esito riparativo raggiunto**. Il mediatore **comunica** all'autorità giudiziaria procedente la **mancata effettuazione del programma, l'interruzione** dello stesso o il **mancato raggiungimento di un esito riparativo**.

Nel caso di reato perseguibile a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui al 415-*bis* c.p.p. il Giudice può disporre l'invio, in esito alla valutazione di cui sopra, su richiesta dell'imputato, sospendendo il procedimento per massimo 180 giorni.

Quali sono i poteri conoscitivi del Giudice nel corso dell'esecuzione del programma? (art. 55) => il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia **comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma**.

Qual è il Giudice competente all'invio al Centro per la giustizia riparativa? (art. 45-ter) => a seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio sono adottati dal G.I.P. finché il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al Giudice, ai sensi dell'art. 553 c.p.p. Dopo la pronuncia della sentenza, è competente il giudice che ha emesso la sentenza, finché non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 590 c.p.p. Durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Quale valutazione effettua il Giudice circa lo svolgimento e l'esito del programma? (art. 58) => solo in *bonam partem* per l'autore dell'offesa:

- se il programma **non è stato svolto**, è stato **interrotto** o **non si è raggiunto** l'esito riparativo: ciò **non produce effetti sfavorevoli** nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa;
- se il programma è stato svolto e **vi è stato un esito riparativo**: il giudice lo valuta anche ai fini dell'art. 133 c.p. e, segnatamente:
 - 1) **come circostanza attenuante della pena ex art. 62, comma primo, n. 6 c.p.:** l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, **concluso con un esito riparativo**. **Qualora** l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di **impegni**

comportamentali, la circostanza è valutata solo **quando gli impegni sono stati rispettati**;

- 2) **ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163, ult. comma c.p.**: qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugiandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno *nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa* **concluso con un esito riparativo**;
- 3) **come remissione tacita della querela ex art. 152 c.p.** dopo il comma 2 è introdotto *Vi è altresì remissione tacita: (...) 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, **quando** l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo **quando gli impegni sono stati rispettati**.*

Quali sono i doveri informativi del Giudice (e del P.M.) durante il procedimento? (art. 47) => l'autorità giudiziaria **in ogni stato e grado** del procedimento nonché nella fase esecutiva della pena detentiva o della misura di sicurezza **deve informare la vittima e l'autore del reato** in merito alla facoltà di accedere ai servizi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili. Deve essere un'informazione effettiva, completa e obiettiva.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il d.lgs. 150/2022 entrerà in vigore il 30/12/2022, come previsto dall'art. 99-*bis* del decreto medesimo, introdotto dall'art. 6, d.l. 162/2022.

Tuttavia, con riferimento alla individuazione dei Centri per la giustizia riparativa - responsabili della predisposizione, organizzazione ed esecuzione del programma - si osserva che, ai sensi dell'art 92 D. Lgs. 150/22, vi provvederà la Conferenza locale per la Giustizia riparativa entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma.